

D.P.R. 11 luglio 2011, n. 157 (1).

**Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all'istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE.**

---

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 settembre 2011, n. 224, S.O.

---

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativo all'istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio;

Visto il decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, ed in particolare l'articolo 38 che istituisce l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria ed in particolare l'articolo 28 che istituisce l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale che assume le funzioni dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare;

Visto il decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69, ed in particolare la parte seconda recante procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (AIA);

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, recante attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 maggio 2009;

Visto il parere della Conferenza Unificata, espresso nella riunione del 29 aprile 2010;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 10 marzo 2011;

Vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 2011;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente regolamento:

---

#### Art. 1 Finalità

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di attuazione del regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, con riferimento a:

- a) l'individuazione delle autorità competenti;
  - b) gli obblighi dei gestori;
  - c) i contenuti della comunicazione;
  - d) la pubblicità dei dati e la sensibilizzazione del pubblico.
- 

#### Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 166/2006.

---

#### Art. 3 Autorità competenti

1. Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 5, comma 1, del regolamento (CE) n. 166/2006, l'autorità competente è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che si avvale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.

2. Le autorità competenti alla valutazione della qualità dei dati forniti dai gestori ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del presente decreto, sono:

- a) per i complessi in cui almeno un impianto svolge un'attività di cui all'allegato VIII al decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, la o le autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento di autorizzazione;

b) per i complessi non compresi nella lettera a), la stessa autorità prevista alla medesima lettera a), salvo diversa indicazione della regione o della provincia autonoma in cui il complesso è localizzato che deve essere notificata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Entro il 30 settembre di ogni anno, le autorità di cui al comma 2, lettere a) e b), diverse dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmettono all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale un rapporto di valutazione della qualità dei dati forniti dai gestori, per quanto attiene alla loro completezza, esattezza e conformità all'allegato II al presente decreto. Il rapporto di valutazione deve uniformarsi ai criteri e al formato indicati nell'allegato I al presente decreto.

4. Nei casi in cui, l'autorità competente ai sensi del comma 2 è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, questo si avvale, per gli adempimenti di cui ai commi 2 e 5, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e del sistema delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il rapporto di cui al comma 3, entro la data ivi prevista.

5. Ai fini di quanto previsto all'*articolo 5, comma 5, del regolamento (CE) n. 166/2006*, le autorità competenti sono, fatto salvo quanto previsto al comma 4, le autorità di cui al comma 2, lettere a) e b), ciascuna per i complessi di propria competenza.

6. Ai fini degli adempimenti di cui all'*articolo 7, comma 2, del regolamento (CE) n. 166/2006*, l'autorità competente è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che invia ogni anno alla Commissione europea, entro i termini previsti dallo stesso articolo, i dati che, previa verifica, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 31 gennaio di ogni anno.

7. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale predispose, inoltre, una relazione di sintesi dei rapporti di valutazione trasmessi dalle Autorità competenti. Tale relazione dovrà essere inviata alle suddette Autorità entro il 31 gennaio di ogni anno.

---

#### Art. 4 Obblighi dei gestori

1. Entro il 30 aprile di ogni anno, il gestore tenuto agli obblighi di cui all'*articolo 5 del regolamento (CE) n. 166/2006* comunica le informazioni ivi richieste relative all'anno precedente all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e alla autorità competente di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a) e b) del presente decreto. Con la stessa procedura il gestore può, entro il 30 giugno dello stesso anno, modificare o integrare la comunicazione.

2. L'allegato II al presente decreto stabilisce il formato, i contenuti, e la modalità della comunicazione di cui al comma 1.

3. Gli allegati al presente decreto sono modificati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al fine di adeguarli a nuove disposizioni comunitarie in materia.

---

## Art. 5 Pubblicità dei dati e sensibilizzazione

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale assicurano, nel rispetto del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, e conformemente a quanto stabilito dalla Commissione europea, l'accesso del pubblico ai dati di cui all'articolo 3, comma 6. A tale fine è istituito il Registro nazionale dei rilasci e dei trasferimenti di inquinanti aperto alla consultazione elettronica. Tale registro è gestito e aggiornato annualmente dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.

2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale promuovono la sensibilizzazione del pubblico riguardo al Registro europeo di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 166/2006 e al Registro nazionale di cui al comma 1 e garantiscono la disponibilità di assistenza per la consultazione e l'utilizzo delle informazioni in essi contenute.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare viene stabilito il formato, i contenuti e le modalità per la loro più ampia diffusione tra il pubblico del Registro nazionale di cui al comma 1.

---

## Art. 6 Relazione alla Commissione

1. Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 16, comma 1 del regolamento (CE) n. 166/2006, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale invia ogni tre anni entro il 31 gennaio, le informazioni di propria competenza al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che predispone e invia alla Commissione europea la relazione prevista dallo stesso articolo.

---

## Art. 7 Norme finali

1. Le Amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente regolamento con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato I  
Rapporto di valutazione della qualità della dichiarazione PRTR

Allegato I  
Rapporto di valutazione della qualità della dichiarazione PRTR

## **PREMESSA**

Il presente decreto istituisce il registro nazionale delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti che di seguito sarà denominato semplicemente PRTR (Pollutant Release and Transfer Register) nazionale. Le informazioni del Registro PRTR sono raccolte attraverso una comunicazione (nel seguito denominata dichiarazione PRTR o semplicemente dichiarazione) che i complessi che svolgono una o più attività dell'Allegato I del Regolamento (EC) n. 166/2006 (di seguito denominati complessi PRTR) presentano annualmente ove ne ricorrano le condizioni. Il presente decreto prevede la valutazione della qualità dei dati della dichiarazione PRTR da parte delle autorità individuate all'articolo 3, comma 2, punti a) e b) del presente decreto.

Tali autorità devono effettuare la valutazione della qualità delle informazioni della dichiarazione PRTR annualmente e, in allineamento alla tempistica prevista dall'articolo 3, comma 4, del presente decreto. L'ISPRA effettua la verifica dei dati forniti dai gestori prima di trasmetterli al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per il successivo inoltro alla Commissione Europea. L'ISPRA, entro il 31 gennaio di ogni anno, predispone una relazione di sintesi dei rapporti di valutazione della qualità dei dati trasmessi dalle autorità competenti.

Una procedura on-line, reperibile sui siti dell'ISPRA ([www.isprambiente.it](http://www.isprambiente.it) e [www.eprtr.it](http://www.eprtr.it)) consente alle autorità la consultazione delle dichiarazioni di propria competenza, il contatto con il complesso dichiarante, la stesura e l'invio del rapporto ad ISPRA. Ulteriori informazioni e aggiornamenti sulle modalità per lo svolgimento della valutazione della qualità delle informazioni e la compilazione del rapporto saranno disponibili sul sito dell'ISPRA.

Il presente allegato, indica ai sensi dell'articolo 3, comma 3, secondo capoverso, del presente decreto, i criteri e il formato per la valutazione della qualità delle dichiarazioni e lo schema per la compilazione del rapporto di valutazione.

## **Indicazioni generali**

Responsabile della qualità delle informazioni comunicate mediante la dichiarazione PRTR è il gestore del complesso.

Le autorità individuate nell'art. 3, comma 2, punti a) e b) del presente decreto devono valutare la qualità delle informazioni comunicate in particolare in riferimento alla loro completezza, consistenza e credibilità.

Al fine di assicurare la qualità dei dati contenuti nel registro, le non conformità riscontrate possono essere corrette dall'autorità, in collaborazione con i complessi produttivi, fatte salve le sanzioni applicabili a questi ultimi in caso di inadempienza agli obblighi previsti dal presente decreto.

La valutazione della qualità delle dichiarazioni deve riguardare l'intera base dichiarante presente nel territorio di competenza della citata autorità.

Per la valutazione di qualità, le autorità devono utilizzare tutte le informazioni in loro possesso (es: informazioni relative a procedure di rilascio di autorizzazioni o verifiche di conformità dei permessi, procedure di automonitoraggio comunicate alle autorità, partecipazione al sistema EMAS o alla norma ISO 14001). Le autorità possono richiedere l'accesso alla documentazione tecnica utilizzata per la produzione dei dati dichiarati che il gestore deve conservare per almeno 5 anni (art. 3, comma 5, del presente decreto). Qualora necessario, le autorità possono avviare qualsiasi azione che ritengano opportuna per una corretta valutazione della qualità delle dichiarazioni.

### **Rapporto di valutazione della qualità della dichiarazione PRTR**

Il rapporto di valutazione della qualità della dichiarazione PRTR deve contenere i risultati della valutazione compiuta dalle autorità di cui all'art. 3 comma 2 lettere a) e b) del presente decreto.

Nelle schede che seguono sono schematicamente organizzate le informazioni che le autorità devono obbligatoriamente comunicare con il rapporto di valutazione della qualità della dichiarazione PRTR.

#### **Scheda 1. Identificazione dell'autorità responsabile della valutazione.**

Autorità  
Referente (nome, cognome)  
Indirizzo (via/piazza, civico, CAP)  
Comune  
Provincia  
Regione  
telefono  
fax  
e-mail

Indicare i riferimenti dell'autorità responsabile della valutazione della qualità delle dichiarazioni oggetto del presente rapporto.

#### **Scheda 2. Elenco dei complessi PRTR (Allegato I del Regolamento (CE) n. 166/2006) di propria competenza che non hanno dichiarato.**

Ragione sociale / Nome complesso	Indirizzo completo	Codice PRTR dell'attività principale	Soggetti all'obbligo di dichiarazione	Riferimento obbligo di dichiarazione	Interventi in corso per il recupero dati dichiarazione
-------------------------------------	-----------------------	--	--	---	--

Elencare i complessi PRTR individuati sul territorio di competenza (2) che non hanno presentato la dichiarazione, indicando la ragione sociale, l'indirizzo e il codice PRTR della principale attività. Indicare inoltre, se si dispone delle necessarie informazioni, quali, tra i complessi elencati, sono soggetti all'obbligo della dichiarazione PRTR (3). Nella colonna «riferimento obbligo di dichiarazione» si invita a fornire sinteticamente le fonti o i riferimenti alla base dell'individuata obbligatorio della dichiarazione PRTR. Nell'ultima colonna si prega di indicare il tipo di intervento attuato per il recupero dei dati ai fini della dichiarazione (es. controlli da parte ARPA/APPA).

#### **Scheda 3. Numero di dichiarazioni di competenza suddivise per codice PRTR e per conformità ai requisiti di qualità.**

ID Dichiarazione	Ragione sociale/ Nome complesso	Indirizzo completo	Codice PRTR attività principale	Dichiarazioni validate (SI/NO)
------------------	---------------------------------	--------------------	---------------------------------	--------------------------------

Totali

Indicare le dichiarazioni di competenza ricevute indicando la ragione sociale, l'indirizzo completo, il codice PRTR dell'attività principale svolta nel complesso e lo stato finale di validazione.

Le schede seguenti forniscono informazioni sull'iter di valutazione delle dichiarazioni ricevute.

#### **Scheda 4. Elenco dichiarazioni non conformi, corrette su iniziativa del gestore e conseguentemente validate.**

ID_Dichiarazione	Ragione sociale / Nome complesso	Scheda del questionario non conforme	Descrizione della non conformità riscontrata e corretta
------------------	----------------------------------	--------------------------------------	---

Elencare le dichiarazioni non conformi che sono state revisionate su iniziativa del gestore ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del presente decreto e che, alla data di compilazione ed invio del rapporto di valutazione, risultano conformi e quindi validate. Indicare le schede del questionario in cui è stata riscontrata la non conformità. Descrivere le principali motivazioni della non conformità riscontrata e corretta.

#### **Scheda 5. Elenco delle dichiarazioni non conformi, corrette su iniziativa dell'autorità competente e conseguentemente validate.**

ID_Dichiarazione	Ragione sociale / Nome complesso	Scheda del questionario non conforme	Descrizione della non conformità riscontrata e corretta
------------------	----------------------------------	--------------------------------------	---

Elencare le dichiarazioni non conformi che sono state revisionate dall'autorità competente anche sulla base dei documenti mantenuti a disposizione dal gestore di cui all'*articolo 5, comma 5, del Regolamento (CE) n. 166/2006* e che, alla data di compilazione ed invio del rapporto di valutazione, risultano conformi e quindi validate. Indicare le schede del questionario in cui è stata riscontrata la non conformità. Descrivere le principali motivazioni della non conformità riscontrata e corretta.

#### **Scheda 6. Elenco delle dichiarazioni non validate ma tecnicamente validabili**

ID_Dichiarazione	Ragione sociale / Nome complesso	Scheda del questionario non conforme	Descrizione della non conformità riscontrata
------------------	----------------------------------	--------------------------------------	--

Elencare le dichiarazioni che, alla data di compilazione ed invio del rapporto di valutazione non sono ancora validate ma per le quali l'autorità competente ritiene possibile completare l'iter di validazione entro i seguenti 2 mesi.

Descrivere le principali motivazioni della non conformità riscontrata e lo stato dell'iter di valutazione.

### Scheda 7. Elenco delle dichiarazioni non validate

ID_Dichiarazione	Ragione sociale / Nome complesso	Scheda del questionario non conforme	Descrizione della non conformità riscontrata
------------------	----------------------------------	--------------------------------------	--

Elencare le dichiarazioni non validate in via definitiva da parte dell'autorità competente, a seguito dell'individuazione di non conformità. Indicare la motivazione della mancata validazione (e.g. assenza dei documenti che il gestore deve mantenere a disposizione dell'autorità di cui all'*articolo 5, comma 5, del Regolamento (CE) n. 166/2006*).

### Scheda 8. Elenco dei complessi PRTR sanzionati

ID_Dichiarazione	Ragione sociale / Nome complesso	Indirizzo completo	Codice PRTR dell'attività principale	Descrizione della non conformità riscontrata
------------------	----------------------------------	--------------------	--------------------------------------	--

Elencare i complessi PRTR per i quali sono state individuate delle non conformità (vedi scheda 3) e i complessi PRTR che non hanno presentato dichiarazione ma soggetti all'obbligo (vedi scheda 2) indicando ragione sociale, indirizzo completo e ove possibile anche l'ID\_Dichiarazione.

Nell'ultima colonna riportare la descrizione della non conformità sanzionata:

A = il complesso soggetto all'obbligo non ha dichiarato;

B = la trasmissione della dichiarazione è avvenuta oltre i termini previsti dal presente decreto;

C = la dichiarazione inviata dal gestore non è conforme (incompleta, inesatta, non conforme all'allegato II.);

D = la dichiarazione è risultata conforme a seguito della integrazione ex articolo 4, comma 1, del presente decreto;

E = la documentazione di cui all'*articolo 5, comma 5, del Regolamento (CE) n. 166/2006* è assente, incompleta, non veritiera e non consente di ricostruire le informazioni dovute.

### Scheda 9. Campo note per ulteriori comunicazioni

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Il campo note può essere utilizzato per fornire informazioni aggiuntive che non è stato possibile inserire nelle tabelle precedenti o anche per indicare le eventuali dichiarazioni dei complessi evasori che sono state presentate dopo l'intervento dell'Autorità competente.

---

(2) Un complesso è PRTR se al suo interno è svolta almeno una delle attività di cui all'allegato I del Regolamento (CE) n 166/06.

(3) L'obbligo di dichiarazione sussiste se l'emissione di almeno un inquinante nell'aria, o nell'acqua o nel suolo risulta superiore al corrispondente valore soglia o se il trasferimento di inquinanti nelle acque reflue risulta superiore al corrispondente valore soglia o se il trasferimento di rifiuti fuori sito risulta superiore al corrispondente valore soglia (allegato II del Regolamento (CE) n. 166/06).

Allegato II  
Linee guida e Questionario per la dichiarazione PRTR

Allegato II  
Linee guida e Questionario per la dichiarazione PRTR

## **PREMESSA**

Il presente decreto istituisce il registro nazionale delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti che di seguito sarà denominato semplicemente PRTR (Pollutant Release and Transfer Register) nazionale. Le informazioni contenute nel PRTR nazionale riguardano i complessi produttivi che ricadono nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 166/06 (di seguito denominato regolamento E-PRTR) e le emissioni di inquinanti in aria, acqua e suolo, i trasferimenti fuori sito di inquinanti nelle acque reflue e i trasferimenti fuori sito di rifiuti prodotti dagli stessi.

Le informazioni del Registro PRTR sono raccolte attraverso una comunicazione (nel seguito denominata dichiarazione PRTR o semplicemente dichiarazione) che i complessi che svolgono una o più attività dell'Allegato I del Regolamento E-PRTR (di seguito denominati complessi PRTR) possono dover presentare annualmente. La dichiarazione PRTR riguarda informazioni:

- per l'identificazione del complesso e delle attività sorgenti di emissioni o trasferimenti ivi svolte;
- sulle emissioni in aria, acqua e suolo di sostanze o gruppi di sostanze stabiliti, se superiori a determinati valori soglia;
- sui trasferimenti fuori sito di inquinanti nelle acque reflue di sostanze o gruppi di sostanze stabiliti, se superiori a determinati valori soglia;
- sui trasferimenti fuori sito dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, se superiori a determinati valori soglia.

La dichiarazione PRTR deve essere presentata ogni anno secondo la tempistica prevista dal presente decreto.

La dichiarazione PRTR, in continuità con la dichiarazione INES, avviene esclusivamente per via telematica e con firma digitale (mediante smart-card, business key, ecc.).

La procedura on-line per la dichiarazione e ogni informazione utile al riguardo sono reperibili sui siti dell'Istituto superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA): [www.isprambiente.it](http://www.isprambiente.it) e [www.eprtr.it](http://www.eprtr.it)

Il presente Allegato si compone delle seguenti due parti:

I. linee guida per la dichiarazione PRTR;

II. questionario per la dichiarazione PRTR.

Linee guida per la dichiarazione PRTR

## **INTRODUZIONE**

Le presenti linee guida contengono le istruzioni per la dichiarazione PRTR.

Dopo aver consentito al gestore del complesso di capire se deve dichiarare o meno, guidano il dichiarante nella raccolta delle informazioni e nella loro successiva comunicazione.

### **1. LA DICHIARAZIONE PRTR: persona di riferimento e responsabile**

La dichiarazione PRTR prevede l'individuazione di una persona di riferimento e di un responsabile della dichiarazione.

La persona di riferimento è una persona tecnicamente competente, a conoscenza delle informazioni comunicate con la dichiarazione PRTR che può essere eventualmente contattata dalle autorità nel corso della fase di valutazione della qualità dei dati. La persona di riferimento può anche non essere la stessa che ha materialmente compilato la dichiarazione e non deve necessariamente appartenere al complesso produttivo.

Alla persona di riferimento è dedicata la parte I del questionario.

Il responsabile della dichiarazione PRTR è colui che garantisce la qualità dei dati comunicati e che firma con la smart-card la dichiarazione. Il responsabile della dichiarazione può essere il gestore, il proprietario o il rappresentante legale del complesso che è nominato responsabile delle informazioni fornite attraverso la dichiarazione.

Al responsabile della dichiarazione è dedicata la parte VIII del questionario.

### **2. LA DICHIARAZIONE PRTR: principali indicazioni e criteri**

Il criterio alla base della dichiarazione PRTR è un sistema di valori soglia associato a un elenco di attività e a un elenco di sostanze (allegato I e allegato II del Regolamento n. 166/06/CE rispettivamente). Il riferimento al sistema di valori soglia consente al gestore del complesso produttivo di capire se è soggetto all'obbligo di dichiarazione oppure no.

### *Il complesso PRTR*

Per complesso PRTR si intende una struttura produttiva costituita da uno o più impianti sullo stesso sito gestiti dalla stessa persona fisica o giuridica, al cui interno è svolta almeno un'attività presente nell'Allegato I del regolamento n. 166/06/CE. Il complesso PRTR è l'unità dichiarante.

### *Le attività PRTR*

Le attività PRTR sono quelle elencate in Tab. A1 (cfr. 3. Appendici). La Tab. A1 è conforme all'*allegato I del Regolamento (CE) n. 166/2006*. Tutte le attività IPPC sono attività PRTR.

In Tab. A1 le attività PRTR sono distinte in categorie; ciascuna categoria è identificata da un codice E-PRTR (una cifra seguita da una lettera). Alle categorie spesso è associato un valore soglia (4) riferito alla potenza termica installata o alla capacità produttiva o di trattamento.

Se alla categoria di attività è associato un valore soglia, si intende che solo le attività con potenza o capacità superiore al valore soglia sono attività PRTR.

Se alla categoria di attività non è associato alcun valore soglia, si intende che tutte le attività di questa categoria sono attività PRTR.

### *Gli inquinanti, i valori soglia e le emissioni*

Gli inquinanti (5) le cui emissioni rispettivamente in aria, in acqua e nel suolo devono essere dichiarate sono riportati nella tabella A2 (cfr 3. Appendici).

Valori soglia espressi in kg o t o g per anno (kg/a, t/a, g/a) specifici per le emissioni in aria, acqua e suolo accompagnano ciascun inquinante.

L'emissione di un inquinante in aria, nell'acqua o nel suolo deve essere dichiarata quando il valore dell'emissione totale annuale del complesso PRTR è superiore al corrispondente valore soglia.

### *I trasferimenti fuori sito*

Due diverse tipologie di trasferimento fuori sito sono previste nella dichiarazione PRTR.

Per trasferimento fuori sito di sostanze inquinanti si intende lo spostamento oltre i confini di un complesso industriale di inquinanti contenuti in acque reflue destinate al trattamento. Per i trasferimenti fuori sito di inquinanti nelle acque reflue occorre far riferimento agli inquinanti e ai valori soglia previsti per le emissioni in acqua riportati in Tab. A2. I trasferimenti fuori sito di inquinanti nelle acque reflue corrispondono agli scarichi indiretti previsti nella dichiarazione INES. I trasferimenti fuori sito di inquinanti nelle acque reflue devono essere dichiarati quando il valore del trasferimento totale del complesso PRTR, relativo all'anno di riferimento, è superiore al corrispondente valore soglia.


Per trasferimento fuori sito di rifiuti si intende lo spostamento oltre i confini di un complesso industriale di rifiuti destinati al recupero o allo smaltimento. Il trasferimento fuori sito di rifiuti deve essere dichiarato quando il valore del trasferimento totale annuale del complesso PRTR è superiore ai valori soglia che sono 2 t/a e 2000 t/a per i rifiuti pericolosi e non pericolosi rispettivamente.

### *Devo dichiarare oppure no?*

Il complesso PRTR è tenuto a presentare la dichiarazione qualora le emissioni in aria o in acqua o i trasferimenti nelle acque reflue di almeno un inquinante o i trasferimenti dei rifiuti risultino superiori ai corrispondenti valori soglia.

Lo schema seguente, fig. 1, illustra il percorso che il gestore di un complesso produttivo deve seguire per capire se ricade nel campo di applicazione del presente decreto e se è tenuto a presentare la dichiarazione.

**Figura 1. Schema per l'individuazione dei complessi dichiaranti.**



## 2.2 LA DICHIARAZIONE PRTR: le informazioni

### *Il complesso PRTR dichiarante*

Oltre a dati «anagrafici» e a informazioni sulla localizzazione del complesso, il gestore del complesso dichiarante deve fornire informazioni sul numero di impianti, di addetti e di ore di esercizio; queste ultime informazioni non saranno rese pubbliche.

E' prevista la possibilità per il dichiarante di comunicare, ove esistente, l'indirizzo dell'eventuale sito web della società o del complesso PRTR. Nel caso in cui tale informazione venga comunicata essa sarà resa pubblica; si raccomanda pertanto di inserire l'URL di pagine dai contenuti «ambientali».

All'identificazione del complesso PRTR è dedicata la parte II del questionario.

### *Le attività PRTR e la principale attività PRTR*

Le attività PRTR (tabella A1, cfr 3. Appendici) sono identificate da un codice EPRTR (una cifra seguita da una lettera). Il codice E-PRTR individua categorie di attività. La sola parte numerica del codice E-PRTR identifica gruppi di categorie di attività. Se l'attività PRTR è anche un'attività IPPC, sarà identificata dal corrispondente codice IPPC (due cifre).

A ciascuna categoria di attività sono poi associati uno o più codici NOSE-P (cinque cifre) e uno o più codici NACE (quattro cifre). Per le corrispondenze tra i vari codici si rimanda all'Appendice I del Questionario della dichiarazione. Per ragioni di praticità i codici NACE presenti nella tabella A1 sono a due cifre, ma nella dichiarazione è richiesto l'inserimento del codice NACE a quattro cifre. Si precisa che il codice NACE è associato al complesso e non alle singole attività.

Se nel complesso sono svolte più attività PRTR, tutte le attività PRTR devono essere dichiarate.

Se nel medesimo complesso PRTR sono svolte più attività della stessa categoria, le capacità dei relativi impianti devono essere sommate per ottenere la capacità della categoria (ovviamente le capacità devono essere espresse nella stessa unità di misura per essere sommate) da confrontare con il valore soglia relativo a tale categoria.

Esempio: Se in un complesso ci sono due caldaie di 40 e 25 MWth rispettivamente, le singole capacità di progetto devono essere sommate per ottenere la capacità della categoria, che sarà pari a 65 MWth. (Mentre le singole capacità di progetto sono inferiori, la somma è superiore al valore soglia per la categoria 1.c)

Tra le attività PRTR svolte nel complesso è necessario indicare l'attività PRTR principale. Per attività principale si intende l'attività che contribuisce maggiormente alle emissioni totali e ai trasferimenti totali del complesso.

Generalmente la principale attività PRTR coincide con la principale attività economica.

Se nel complesso è svolta una sola attività PRTR, essendo l'unica, essa è la sola ad essere dichiarata ed è anche la principale. Quando le attività PRTR svolte nel complesso sono più di una e non risultasse chiara la coincidenza tra principale attività PRTR e principale attività economica, per l'individuazione della principale attività PRTR è necessario valutare quale attività contribuisce maggiormente alle emissioni totali o ai trasferimenti totali.

Esempio: un complesso ha codice NACE corrispondente alla produzione dello zucchero e la capacità produttiva di progetto non supera il valore soglia dell'attività PRTR 8b. Al suo interno c'è una caldaia per la produzione di acqua calda di processo classificabile come attività PRTR 1c (centrali termoelettriche ed altri impianti di combustione con capacità >50 MWth).

Il complesso dichiara una sola attività PRTR 1c che è la principale attività PRTR del complesso e che in questo caso non coincide con la principale attività economica.

Variante caso precedente: un complesso ha codice NACE corrispondente alla produzione dello zucchero e la capacità produttiva di progetto supera il valore soglia dell'attività PRTR 8b. Al suo interno ha inoltre una caldaia per la produzione di acqua calda di processo classificabile come attività PRTR 1c e un impianto per la produzione di calce attività classificabile come attività PRTR 3c.

Il complesso dichiara tre attività PRTR. La principale attività PRTR è quella 1c (è quella che contribuisce maggiormente alle emissioni e trasferimenti) che anche in questo caso non coincide con la principale attività economica.

Se all'interno del complesso PRTR sono presenti anche attività non PRTR, esse non devono essere dichiarate.

### *Gli inquinanti e i valori soglia*

L'emissione di un inquinante (6) in aria, nell'acqua o nel suolo, o il trasferimento fuori sito di un inquinante nelle acque reflue deve essere dichiarato quando il valore dell'emissione totale annuale o del trasferimento totale annuale del complesso PRTR è superiore al corrispondente valore soglia.

Per emissione totale di un inquinante o trasferimento totale di un inquinante si intende la somma di tutti i contributi provenienti da tutte le attività PRTR svolte nel complesso.

L'emissione totale o il trasferimento totale di inquinanti di un complesso PRTR devono comprendere tutti i contributi convogliati e diffusi/fuggitivi (non convogliati).

Considerando inoltre che possono essere sorgenti di emissione e trasferimenti sia attività volontarie, abituali, straordinarie (quelle generalmente riconducibili ad una sorta di prassi o procedura standard di esercizio) sia attività involontarie (quelle collegate al verificarsi di incidenti), l'emissione totale o il trasferimento totale di inquinanti di un complesso deve comprendere tutti i contributi prodotti nel corso del normale esercizio, di eventi eccezionali e di eventi accidentali.

Quando un inquinante ricade in più posizioni di tab. A2 (cfr. 3. Appendici), l'emissione o il trasferimento di quell'inquinante devono essere riportati per ciascuna posizione in cui ricade l'inquinante stesso. E' il caso del dicloroetano- 1,2 che figura nelle posizioni n. 34, come inquinante singolo e n. 7, come componente dei COVNM. Situazione analoga per il tributilstagno e il trifenilstagno che compaiono in elenco come singole sostanze, alle posizioni n. 74 e 75 rispettivamente, ed anche come componenti dei composti organostannici (posizione n. 69).

Quando al valore totale delle emissioni o dei trasferimenti di inquinanti di un complesso PRTR contribuiscono anche attività non PRTR, il contributo di tali attività deve essere sottratto dal totale delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti. Se non è possibile valutare i contributi provenienti da attività non PRTR (es: perché sono convogliati insieme a quelli da attività PRTR o per altri motivi tecnici) è consentito lasciarli inclusi nel dato di emissione totale o di trasferimento totale; in questo caso si raccomanda di indicare presenza e tipologia delle attività non PRTR che contribuiscono alle emissioni totali o ai trasferimenti totali del complesso PRTR.

### *Gli inquinanti e le sottoliste specifiche*

Nelle tabelle A3 e A4 (cfr 3. Appendici) sono riportate delle sottoliste specifiche di inquinanti che indicano per ciascuna categoria di attività i principali inquinanti che possono essere presenti nelle emissioni in aria (tabella A3), nelle emissioni in acqua e nei trasferimenti di inquinanti nelle acque reflue (tabella A4).

Le sottoliste non sono elenchi di minima (dichiarare almeno le emissioni degli inquinanti riportati nelle sottoliste) né di massima (dichiarare al massimo le emissioni degli inquinanti riportati nelle sottoliste): le sottoliste sono liste di controllo che possono essere utilizzate come guida per la selezione degli inquinanti da dichiarare per ciascuna attività PRTR.

L'elenco completo degli inquinanti che possono essere dichiarati come emissioni e trasferimenti è riportato in tabella A2. Ciò non vuol dire che il dichiarante debba acquisire dati su tutti gli inquinanti di tabella A2 per sapere se sono presenti o meno nelle emissioni o nei trasferimenti. In base alla conoscenza dei processi svolti nel proprio complesso produttivo, il dichiarante è in grado di stabilire se un determinato inquinante possa essere presente o meno nelle emissioni o nei trasferimenti generati dai processi stessi. Solo se ritiene che un certo inquinante possa essere

presente nelle emissioni o nei trasferimenti il dichiarante deve acquisire il dato e comunicarlo secondo i criteri delle presenti linee guida. Conseguentemente la lista degli inquinanti emessi da una attività può anche differire dalle sottoliste, per esempio per l'industria chimica dove grande è la varietà dei processi per la produzione di differenti prodotti l'elenco degli inquinanti da dichiarare per ogni attività PRTR potrebbe differire ampiamente dalle sottoliste specifiche.

### *Emissioni in aria*

Per emissione in aria si intende qualsiasi introduzione di sostanze inquinanti nell'aria in seguito a qualsiasi attività umana, volontaria o involontaria, abituale o straordinaria.

Con riferimento alla tabella A2 (cfr 3 Appendici), l'emissione di un inquinante in aria deve essere dichiarata quando l'emissione totale annuale in aria del complesso PRTR dichiarante è superiore al valore soglia.

L'emissione totale in aria deve includere emissioni puntuali (convogliate), fuggitive e diffuse/non puntuali (non convogliate); si richiede di identificare la tipologia dell'emissione totale dichiarata (emissione puntuale o emissione puntuale + diffusa/non puntuale).

L'emissione totale deve comprendere i contributi prodotti nel corso del normale esercizio, di eventi eccezionali e di eventi accidentali. Nel caso siano presenti contributi provenienti da attività involontarie, collegati ad eventi eccezionali e accidentali, tali emissioni accidentali devono essere indicate anche separatamente.

Se all'emissione totale in aria del complesso dichiarante contribuiscono anche attività non PRTR, i corrispondenti contributi devono essere sottratti dal totale; possono rimanere inclusi come già specificato nel paragrafo «Gli inquinanti e i valori soglia».

Se all'emissione totale in aria del complesso dichiarante contribuiscono attività svolte in complessi diversi da quello dichiarante (es.: un impianto di abbattimento condiviso tra due o più operatori di diversi complessi), i contributi provenienti da attività svolte in complessi diversi da quello dichiarante devono essere sottratti dall'emissione totale.

Se il complesso dichiarante condivide con altri operatori un impianto di abbattimento situato in un altro complesso confinante adiacente, deve calcolare e dichiarare la propria quota che contribuisce all'emissione totale in aria.

L'emissione totale in aria del complesso dichiarante deve essere ripartita tra le attività PRTR che la producono. Se nel complesso è svolta solo un'attività PRTR, l'emissione totale in aria sarà attribuita tutta all'unica attività PRTR svolta nel complesso.

Ciascun dato di emissione totale deve essere accompagnato dalla indicazione della tipologia di acquisizione: M se misurato, C se calcolato, S se stimato (vedi capitolo 2.3).

Alle emissioni in aria è dedicata la parte III del questionario.

### *- Emissioni in acqua*

Per emissione in acqua si intende qualsiasi introduzione di sostanze inquinanti nell'acqua in seguito a qualsiasi attività umana, volontaria o involontaria, abituale o straordinaria.

In riferimento alla tab. A2, l'emissione di un inquinante in acqua deve essere dichiarata quando l'emissione totale in acqua del complesso PRTR dichiarante è superiore al valore soglia.

L'emissione totale in acqua deve includere emissioni puntuali (convogliate), fuggitive e diffuse/non puntuali (non convogliate); si richiede di identificare la tipologia dell'emissione totale dichiarata (emissione puntuale o emissione puntuale + diffusa/non puntuale).

L'emissione totale deve comprendere i contributi prodotti nel corso del normale esercizio, di eventi eccezionali e di eventi accidentali. Nel caso siano presenti contributi provenienti da attività involontarie, collegati ad eventi eccezionali e accidentali, tali emissioni accidentali devono essere indicate anche separatamente.

Se all'emissione totale in acqua del complesso dichiarante contribuiscono anche attività non PRTR, i corrispondenti contributi devono essere sottratti dal totale; possono rimanere inclusi come già specificato nel paragrafo «Gli inquinanti e i valori soglia».

L'emissione totale in acqua del complesso dichiarante deve essere ripartita tra le attività PRTR sorgenti svolte nel complesso. Se nel complesso è svolta solo un'attività PRTR, l'emissione totale sarà attribuita tutta all'unica attività PRTR svolta nel complesso.

Ciascun dato di emissione totale deve essere accompagnato dalla indicazione della tipologia di acquisizione: M se misurato, C se calcolato, S se stimato (vedi capitolo 2.3).

L'eventuale contributo di un «carico di fondo», dove per carico di fondo si intende la presenza di inquinanti già nelle acque in ingresso al complesso dichiarante, può essere sottratto dall'emissione totale del complesso solo nel caso in cui l'acqua prelevata da un corpo idrico superficiale sia scaricata nello stesso corpo idrico superficiale. Per chiarezza si riportano i seguenti due esempi:

- prelievo di acqua da un corpo idrico superficiale vicino al sito del complesso dichiarante - L'acqua prelevata dal mare, da un fiume o da un lago vicino, dopo utilizzo come acqua di raffreddamento e di processo, è scaricata nello stesso mare, fiume o lago. In questo caso il contributo all'emissione dovuto alla eventuale presenza di un carico di fondo può essere sottratto dall'emissione totale del complesso. A tal fine si raccomanda di valutare il carico di fondo dell'acqua in ingresso e dell'acqua restituita al corpo recettore attraverso misurazioni in grado di fornire un quadro rappresentativo delle condizioni in essere durante il periodo di riferimento.
- prelievo di acqua potabile o di acque sotterranee - In questo caso l'eventuale carico di fondo presente nell'acqua usata nel processo industriale non deve essere sottratto dall'emissione totale del complesso in quanto esso aumenta il carico della sostanza inquinante nel fiume, lago o mare che riceve lo scarico.

Alle emissioni in acqua è dedicata la parte IV del questionario.

#### *Trasferimenti fuori sito di inquinanti nelle acque reflue*

Per trasferimento fuori sito di inquinanti nelle acque reflue si intende lo spostamento oltre i confini di un complesso industriale di inquinanti contenuti in acque reflue destinate al trattamento. Le acque reflue considerate sono quelle inviate al trattamento esterno di depurazione mediante sistema di condotte o rete fognaria. Le acque reflue trasferite fuori sito mediante fusti o autobotti o cisterne sono rifiuti liquidi secondo la normativa vigente e, come tali, devono essere considerati nella parte della dichiarazione relativa al trasferimento fuori sito di rifiuti. Per i trasferimenti fuori sito di

inquinanti nelle acque reflue occorre far riferimento agli inquinanti e ai valori soglia previsti per le emissioni in acqua riportati in Tab. A2. I trasferimenti fuori sito di inquinanti nelle acque reflue corrispondono agli scarichi indiretti previsti nella dichiarazione INES.

In riferimento alla tab. A2 (cfr 3. Appendici), il trasferimento fuori sito di un inquinante nelle acque reflue deve essere dichiarato quando la quantità totale di inquinante trasferito dal complesso PRTR dichiarante è superiore al valore soglia.

Per i trasferimenti fuori sito di inquinanti nelle acque reflue, la quantità totale annuale trasferita da confrontare con il valore soglia è, per ciascun inquinante, la somma di tutti i contributi al trasferimento fuori sito originati dalle attività PRTR svolte nel complesso dichiarante.

La quantità totale di inquinanti trasferita deve includere contributi puntuali (convogliati) e diffusi/non puntuali (non convogliati); si richiede di identificare la tipologia del trasferimento totale dichiarato (puntuale o puntuale + diffusa/non puntuale).

Il trasferimento totale fuori sito di inquinanti deve comprendere i contributi prodotti nel corso del normale esercizio, di eventi eccezionali e di eventi accidentali.

Ciascun dato di trasferimento totale fuori sito di inquinanti deve essere accompagnato dalla indicazione della tipologia di acquisizione: M se misurato, C se calcolato, S se stimato (vedi capitolo 2.3).

Il trasferimento totale di inquinanti fuori sito deve essere ripartito tra le attività PRTR sorgenti svolte nel complesso. Se nel complesso è svolta solo un'attività PRTR, la quantità totale trasferita sarà attribuita tutta all'unica attività PRTR svolta nel complesso.


Se nel complesso PRTR sono svolte più attività PRTR, la quantità totale trasferita sarà distribuita tra tutte le attività PRTR sorgenti svolte nel complesso.

Se al trasferimento fuori sito di inquinanti del complesso dichiarante contribuiscono anche attività non PRTR, i corrispondenti contributi devono essere sottratti dal totale; possono rimanere inclusi come specificato nel paragrafo «Gli inquinanti e i valori soglia».

In caso di presenza di carico di fondo, anche per i trasferimenti fuori sito di inquinanti nei reflui si raccomanda di seguire le indicazioni riportate nel paragrafo sulle emissioni in acqua.

Ai trasferimenti fuori sito di inquinanti nelle acque reflue è dedicata la parte VI del questionario.

**Figura 2. Schema effluenti in aria ed acqua di un complesso PRTR:**



- effluente A: emissione in aria;
- effluente B: emissione in acqua (acque reflue che non necessitano di depurazione);
- effluente C: emissione in acqua (acque reflue sottoposte a processo di depurazione interna);
- effluente D: trasferimento fuori sito di inquinanti in acqua (acque reflue avviate ad un trattamento esterno di depurazione);
- effluente E: trasferimento fuori sito di rifiuti (compresi i rifiuti liquidi opportunamente infustati e recapitati all'impianto di trattamento mediante trasporto su gomma).

### *Emissioni nel suolo*

Ai fini della dichiarazione PRTR le emissioni nel suolo, definite dall'art. 6 del Regolamento (CE) n. 166/2006, sono costituite dai rifiuti sottoposti ad operazione di smaltimento in ambiente terrestre e di iniezione in profondità (D2 e D3, cfr Allegato II A della direttiva 75/442/CEE). Un esempio di emissione nel suolo è lo smaltimento in ambiente terrestre di fanghi oleosi (per es. contenenti idrocarburi).

Si precisa che l'utilizzazione agronomica dei fanghi di depurazione, dei reflui e degli effluenti zootecnici, ai sensi del D.Lgs. 99/1992 e all'art. 112 del D. Lgs. 152/06, è un'operazione di recupero che non deve essere considerata emissione nel suolo.

L'eventuale operazione di trasferimento fuori sito mediante condotta di fanghi dal complesso al luogo dello smaltimento che può precedere lo smaltimento in ambiente terrestre non deve essere dichiarata come trasferimento fuori sito di inquinanti.

Con riferimento alla tabella A2 (cfr 3. Appendici), analogamente alle emissioni in aria ed acqua, l'emissione di un inquinante nel suolo deve essere dichiarata quando l'emissione totale annuale del complesso PRTR dichiarante è superiore al valore soglia.

L'emissione totale deve comprendere i contributi prodotti nel corso del normale esercizio, di eventi eccezionali e di eventi accidentali. Nel caso siano presenti contributi provenienti da attività involontarie, collegati ad eventi eccezionali e accidentali, tali emissioni accidentali devono essere indicate anche separatamente.

L'emissione totale nel suolo del complesso dichiarante deve essere ripartita tra le attività PRTR che la producono. Se nel complesso è svolta solo un'attività PRTR, l'emissione totale nel suolo sarà attribuita tutta all'unica attività PRTR svolta nel complesso.

Se all'emissione totale nel suolo del complesso dichiarante contribuiscono anche attività non PRTR, i corrispondenti contributi devono essere sottratti dal totale; possono rimanere inclusi come già specificato nel paragrafo «Gli inquinanti e i valori soglia».

Ciascun dato di emissione totale deve essere accompagnato dalla indicazione della tipologia di acquisizione: M se misurato, C se calcolato, S se stimato (vedi capitolo 2.3).

Alle emissioni nel suolo è dedicata la parte V del questionario.

#### *Trasferimenti fuori sito di rifiuti pericolosi e di rifiuti non pericolosi*

Per trasferimento fuori sito di rifiuti pericolosi e non pericolosi si intende lo spostamento oltre i confini di un complesso produttivo di rifiuti pericolosi e non pericolosi destinati al recupero o allo smaltimento.

Per recupero e smaltimento si intende qualsiasi operazione di recupero e smaltimento cui è destinato il rifiuto pericoloso e non pericoloso ad eccezione dello smaltimento in ambiente terrestre e dell'iniezione in profondità che definiscono, in ambito PRTR, l'emissione nel suolo.

Il trasferimento fuori sito di rifiuti pericolosi deve essere dichiarato quando la quantità totale di rifiuto pericoloso trasferito dal complesso PRTR dichiarante nell'anno di riferimento è superiore al valore soglia di 2 t/a.

Il trasferimento fuori sito di rifiuti non pericolosi deve essere dichiarato quando la quantità totale di rifiuto non pericoloso trasferito dal complesso PRTR dichiarante nell'anno di riferimento è superiore al valore soglia di 2000 t/a.

La quantità totale di rifiuti trasferita, pericolosi e non pericolosi, deve essere accompagnata dall'indicazione, in base al suo destino finale, di quanta parte di rifiuto è destinata ad operazioni di recupero (R) e quanta ad operazioni di smaltimento (D). Se i rifiuti sono destinati sia ad operazioni di recupero e sia ad operazioni di smaltimento (per es. preselezione), si raccomanda di indicare l'operazione (R o D) a cui è destinato più del 50% del rifiuto. Nel caso in cui risulti difficile stabilire quanta parte del rifiuto sia smaltito e recuperato, si raccomanda di indicare l'operazione di smaltimento (D).


Limitatamente ai rifiuti pericolosi trasferiti è necessario indicare quanta parte del totale è destinato ad essere trattato nel territorio nazionale e quanta parte all'estero. Nel caso di trattamento all'estero deve essere riportato nome e indirizzo del gestore che riceve i rifiuti e nome e indirizzo del sito nel quale i rifiuti sono effettivamente trattati. Se nel corso dell'anno di riferimento il flusso di rifiuti trasferito all'estero è stato destinato a gestori diversi, si raccomanda di riportare i riferimenti di tutti i gestori destinatari con le relative quote di rifiuti trasferiti.

Ciascun dato di trasferimento totale di rifiuti deve essere accompagnato dalla indicazione della tipologia di acquisizione: M se misurato, C se calcolato, S se stimato (vedi capitolo 2.3).

Generalmente, si assume che il dato relativo alla quantità di rifiuti inviata a recupero o smaltimento sia acquisito mediante misura del peso del rifiuto stesso.

Ai trasferimenti di rifiuti fuori sito è dedicata la parte VII del questionario.

**Figura .3 Schema emissioni al suolo (C) e trasferimenti fuori sito di rifiuti (A e B) di uno stabilimento PRTR (elaborazione da «Guidance for the implementation of the European PRTR»)**



### 2.3 LE INFORMAZIONI DELLA DICHIARAZIONE: come acquisirle e come comunicarle

Tutti i dati da dichiarare devono essere riferiti alle quantità emesse o trasferite nell'intero anno di riferimento (1° gennaio - 31 dicembre dell'anno di riferimento).

Le emissioni e i trasferimenti fuori sito di inquinanti nelle acque reflue, per la maggior parte degli inquinanti, sono espressi in chilogrammi per anno (kg/a); altre unità di misura utilizzate sono tonnellate per anno (t/a) e grammi per anno (g/a).

Per i trasferimenti fuori sito dei rifiuti l'unità di misura da utilizzare è tonnellate per anno (t/a) di peso umido (normale).

Nel questionario della dichiarazione per ogni inquinante e per i rifiuti sono indicate le unità di misura da utilizzare.

Il dato di emissione di ciascun inquinante deve essere approssimato alla prima cifra decimale. Alcuni esempi:

226.525,65 t/anno di CO deve essere approssimato a 226.525,6 t/anno;

226.525,66 t/anno di CO deve essere approssimato a 226.525,7 t/anno;

1.018,70 kg/anno di cromo deve essere approssimato a 1.018,7 kg/anno.

Le informazioni quantitative sulle emissioni e sui trasferimenti fuori sito possono essere acquisite attraverso le tre seguenti procedure: Misura, Calcolo e Stima. La modalità di acquisizione del dato di emissione o trasferimento deve essere indicata accompagnando ciascun dato dichiarato con la lettera M se misurato, C se calcolato e S se stimato.

Qualora i dati da comunicare siano già disponibili per eventuali adempimenti previsti da altra normativa ambientale, per coerenza nella comunicazione sarebbe opportuno far riferimento a tali dati. Qualunque sia la modalità utilizzata per acquisire il dato, si raccomanda di porre sempre grande attenzione alla qualità dei dati e fornire, secondo le indicazioni delle presenti linee guida, i migliori dati possibili.

La qualità del dato dichiarato è responsabilità del dichiarante stesso.

### *Misura*

Un'emissione o un trasferimento si intende misurato (M) quando l'informazione quantitativa deriva da misure realmente fatte su campioni prelevati nell'impianto stesso utilizzando metodi standardizzati o ufficialmente accettati.

Per convertire i risultati delle misure in dati delle emissioni o trasferimenti sono necessari calcoli aggiuntivi. Il dato di emissione o trasferimento può derivare da misure in continuo o da monitoraggi con una definita frequenza annua. I monitoraggi in continuo producono generalmente i dati più accurati, ma spesso non sono praticabili, può essere antieconomico e anche superfluo realizzarli.

Nel caso dei monitoraggi non in continuo è importante che la frequenza del campionamento garantisca medie sufficientemente rappresentative della composizione media annua dell'emissione o del trasferimento, che tengano conto delle fluttuazioni che avvengono nelle emissioni e nei trasferimenti nel corso di eventuali operazioni di start-up o di chiusura, di fermata, di manutenzione o derivanti da circostanze di difficile gestione.

Le misure saltuarie sono quelle eseguite «una tantum», ad esempio una o poche volte all'anno e generalmente non nell'ambito di un piano di monitoraggio programmato. A causa della scarsa frequenza annua le misure saltuarie generalmente non forniscono dati rappresentativi delle emissioni o dei trasferimenti annui di un certo inquinante principalmente per due cause: variazione delle emissioni o dei trasferimenti nel tempo in relazione ai cambiamenti dei processi e/o dei livelli connessi alla produzione, e variabilità connesse alle varie fasi (campionamento e analisi) dei metodi analitici applicati. Quando ragionevoli motivi accrescono la rappresentatività delle misure saltuarie, nell'impossibilità di utilizzo di altre procedure di acquisizione dei dati, anche le misure saltuarie possono essere utilizzate per valutare l'emissione o il trasferimento totale annuo. Le misure saltuarie possono comunque sempre risultare utili per la verifica delle stime.

### *Calcolo*

Un'emissione o un trasferimento fuori sito si intende calcolato (C) quando l'informazione quantitativa è ottenuta utilizzando metodi di stima e fattori di emissione accettati a livello nazionale o internazionale e rappresentativi dei vari settori industriali. E' importante tener conto delle variazioni nei processi produttivi, per cui quando il calcolo è basato sul bilancio di massa,

quest'ultimo deve essere applicato ad un periodo di un anno o anche ad un periodo inferiore che sia rappresentativo dell'intero anno. La qualità dei fattori di emissione può variare molto, in funzione dell'attendibilità e applicabilità dei calcoli e misure da cui derivano. Si raccomanda di usare i fattori di emissione più attendibili, originati da monitoraggi di impianti e emissioni simili.

### *Stima*

Un'emissione o un trasferimento si intende stimato (S) quando l'informazione quantitativa deriva da stime non standardizzate basate sulle migliori assunzioni o ipotesi di esperti. La procedura di stima fornisce generalmente dati di emissione meno accurati dei precedenti metodi di misura e calcolo, per cui dovrebbe essere utilizzata solo quando i precedenti metodi di acquisizione dei dati non sono praticabili.

Le tre procedure di acquisizione dei dati non sono equivalenti. Un monitoraggio in continuo fornisce dati sicuramente più rappresentativi, ma laddove non sono praticabili misure sperimentali con metodi e/o frequenza adeguata, il calcolo basato su fattori di emissione di buona qualità o su bilanci di massa è senz'altro da preferire. La scelta sarà di volta in volta affidata alle conoscenze e all'esperienza di coloro che hanno il compito di produrre i dati.

Avvertenza: Qualunque sia la procedura adottata per l'acquisizione dei dati, il gestore dello stabilimento deve registrare e conservare per almeno cinque anni tutta la documentazione relativa all'ottenimento dei dati (qualsiasi misura, calcolo, assunzione, ragionamento, ipotesi, etc.).

Per valutare l'emissione o il trasferimento totale di un certo inquinante il primo passo da fare è individuare tutti i punti di emissione, compresi ad esempio i canali di deflusso, tutti i camini e i punti di fuga. Poi si dovrà valutare ogni singola emissione con una delle procedure descritte. Molto spesso una sola procedura non è sufficiente a dare l'emissione totale. Spesso i dati ottenuti per misura diretta, anche se molto accurati, non bastano da soli per valutare l'emissione totale comprensiva di tutti i punti di emissione, che sarà valutata ricorrendo anche alle procedure di calcolo e stima. In questi casi l'emissione o il trasferimento totale di un inquinante riportata sarà identificata dalla lettera corrispondente alla procedura utilizzata per determinare la porzione più grande della emissione. Lo stesso percorso deve essere seguito nel caso dei trasferimenti di rifiuti anche se per i rifiuti la misura è la modalità di acquisizione generalmente usata.

Esempio: l'emissione totale annuale di un inquinante in aria è determinata nel seguente modo: il 30% è misurato (emissioni dal camino), il 15% è stimato (fughe) e il 55% è calcolato (emissioni dalle valvole). Poiché la maggior parte è calcolata, l'emissione totale sarà identificata dalla lettera C.

Quando i dati di emissione o dei trasferimenti fuori sito di inquinanti sono acquisiti mediante misure o calcoli, è necessario riportare indicazioni sul metodo di misura o di calcolo utilizzato, secondo quanto riportato nella tabella 2.3.1 riportata di seguito.

### **Tabella 2.3.1 Misure e Calcoli: abbreviazioni da utilizzare nella dichiarazione per codificare le metodologie applicate nell'acquisizione dei dati**

Metodo utilizzato per la determinazione delle emissioni o dei trasferimenti fuori sito	Abbreviazione da usare nella dichiarazione
Metodi di misura	
Standard di misura approvati a livello internazionale	Indicazione sintetica dello standard utilizzato (es. EN 14385:2004)
Metodo di misura già prescritto dall'Autorità competente nell'ambito del rilascio di autorizzazioni o di permessi al complesso (PERMIT)	PER(*)

Metodo di misura vincolante a livello locale o nazionale, prescritto da atto normativo rivolto a certi inquinanti prodotti da certi complessi ( <u>N</u> ational or <u>R</u> egional <u>B</u> inding measurement methodology)	NRB(*)
Metodo di misura alternativo secondo gli standard di misura CEN/ISO ( <u>A</u> lternative measurement method)	ALT
Metodo di misura la cui affidabilità sia stata dimostrata attraverso materiali di riferimento certificati ed accettata dalla Autorità competente ( <u>C</u> ertified <u>R</u> eference <u>M</u> aterials)	CRM
Altri metodi di misura ( <u>O</u> ther)	OTH(*)
Metodi di calcolo	
	Indicazione sintetica del metodo utilizzato (es. ETS, IPCC, UNECE/EMEP)
Metodo di calcolo approvato a livello internazionale	
Metodo di calcolo già prescritto dall'Autorità competente nell'ambito del rilascio di autorizzazioni o di permessi al complesso	PER(*)
Metodo di calcolo vincolante a livello locale o nazionale, prescritto da atto normativo rivolto a certi inquinanti prodotti da certi complessi	NRB(*)
Metodo di bilancio di massa accettati dalla Autorità competente ( <u>M</u> ASS <u>B</u> alance)	MAB(*)
Metodo di calcolo specifico per settore, sviluppato a livello europeo ( <u>S</u> ector <u>S</u> pecific <u>C</u> alculation method)	SSC
Altri metodi di calcolo	OTH(*)

(\*) L'asterisco presente in tabella indica che oltre all'abbreviazione di tre lettere (es. NRB) può essere inserita una breve descrizione o una denominazione sintetica (es. UNI 9968) del metodo utilizzato.

Se per la determinazione del dato relativo ad un inquinante vengono utilizzati più metodi, si raccomanda di indicare tutti i metodi utilizzati.

### *Metodi analitici per la misura delle emissioni in aria, nell'acqua e nel suolo*

Per la misura degli inquinanti nelle emissioni in aria e nell'acqua e nel suolo si raccomanda di utilizzare i metodi standardizzati e riconosciuti a livello nazionale o internazionale. Un elenco dei principali metodi di analisi standardizzati riconosciuti a livello europeo o internazionale (EN, ISO, CEN) è riportato in Tab. A5 (cfr 3. Appendici). Se si vuole usare un metodo non standardizzato, esso dovrà essere verificato con un metodo standard.

I siti web delle principali organizzazioni nazionali ed internazionali dove sono disponibili i metodi per la misura degli inquinanti nelle emissioni in aria e nell'acqua sono i seguenti:

UNI	<a href="http://webstore.uni.com/unistore/public/searchproducts">http://webstore.uni.com/unistore/public/searchproducts</a>
ISO	<a href="http://www.iso.org/iso/en/CatalogueListPage.CatalogueList">http://www.iso.org/iso/en/CatalogueListPage.CatalogueList</a>
CEN	<a href="http://www.cenorm.be/cenorm/index.htm">http://www.cenorm.be/cenorm/index.htm</a>
ASTM	<a href="http://www.astm.org/cgi-bin/SoftCart.exe/NEWSITE_JAVASCRIPT/DOMnewstandards.shtml?L+mystore+tblj9082+1136471422">http://www.astm.org/cgi-bin/SoftCart.exe/NEWSITE_JAVASCRIPT/DOMnewstandards.shtml?L+mystore+tblj9082+1136471422</a>
EPA	<a href="http://www.epa.gov/">http://www.epa.gov/</a>

Se le concentrazioni nelle emissioni risultano inferiori ai limiti di rilevabilità del metodo utilizzato, l'unica informazione certa è che la concentrazione dell'inquinante nell'effluente è inferiore o uguale al limite di rilevabilità del metodo stesso. In caso di difficoltà ad utilizzare un metodo di analisi più sensibile e soprattutto nel caso di grandi portate di effluenti si ritiene ragionevole assumere come valore di emissione da confrontare con il valore soglia, il prodotto del 50% del limite di rivelabilità del metodo analitico utilizzato per la portata degli effluenti. In questo caso, poiché il dato è stimato, si raccomanda di indicare con la lettera (S) il metodo di acquisizione del dato.

Per la misura degli inquinanti nelle emissioni nel suolo si può fare riferimento anche ai metodi di determinazione degli inquinanti per i fanghi. Altri metodi analitici possono essere disponibili tra gli standard CEN e nel BREF sul monitoraggio (Annex 2.4, pag 97).

### *Misura dei trasferimenti fuori sito di rifiuti*

Generalmente i dati annuali relativi ai trasferimenti fuori sito di rifiuti sono acquisiti mediante misure di peso, il metodo da indicare nella dichiarazione sarà quindi semplicemente «Peso».

#### *Calcolo e stima delle emissioni in aria*

E' disponibile sul sito SINANET (<http://www.sinanet.apat.it/it/inventaria/disaggregazione-2000/db/>) la versione del 2002 del «Manuale dei fattori di emissione».

Si riporta un elenco di riferimenti internazionali dove trovare fattori di emissione e metodi per la stima delle emissioni:

- La Task Force su «Emission Inventories» nell'ambito del programma UNECE's EMEP ha elaborato e aggiorna «Atmospheric Emission Inventory Guidebook», che a livello europeo è attualmente la principale fonte per i fattori di emissione in aria. La 3<sup>a</sup> edizione di «Atmospheric Emission Inventory Guidebook» è disponibile nel working web site della Task Force:

<http://www.aeat.co.uk/netcen/airqual/TFEI/unece.htm>

- La 3<sup>a</sup> edizione di «Atmospheric Emission Inventory Guidebook» è disponibile anche nel sito web dell'Agenzia Ambientale Europea.

[http://themes.eea.eu.int/Specific\\_media/air/reports](http://themes.eea.eu.int/Specific_media/air/reports)

- Metodi di stima e fattori di emissione sono disponibili anche nel sito dello «European Topic Centre on Air Emissions» <http://air-climate.eionet.eu.int/>

- Fattori di emissione e metodi per la stima delle emissioni per tutti i settori definiti in the United Nations Framework convention on Climate Change sono riportati nelle linee guida IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), versione 1996 (pubblicata nel 1997) e versione 2006 (pubblicata nel 2007 e attualmente in corso di revisione), per gli inventari dei gas serra. Inoltre l'IPCC ha sviluppato un rapporto su «Good practice guidance and uncertainty management in national greenhouse gas inventories». Entrambi i documenti sono disponibili su IPCC-NGGIP website.

<http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/>

- Tutto il materiale su fattori di emissione e metodi di stima disponibili elaborati da «US EPA Office of Air Quality Planning & Standards» possono essere visti ed, in alcuni casi, scaricati dal seguente sito web. Alcuni prodotti sono elencati.

<http://www.epa.gov/ttn/chief/>

- Compilation of Air Pollutant Emission Factors AP-42, Fifth Edition (January 1995), Volume I: Stationary Point and Area Sources.

<http://www.epa.gov/otaq/ap42.htm>

- Volume II: Mobile Sources (AP-42), pending 5th edition (Last updated: 06 April 1998).

Informazioni più aggiornate sull'argomento sono reperibili nella pagina:

<http://www.epa.gov/otaq/models.htm>

- Factor Information REtrieval (FIRE) Data System.

<http://www.epa.gov/ttn/chief/efpac/abefpac.html>

- TANKS 4.09D for Windows ® versione del 3/10/2005

<http://www.epa.gov/ttn/chief/software/tanks/index.html>

- PM Calculator per la stima delle emissioni di PM10 e PM2.5 da sorgenti puntiformi.

<http://www.epa.gov/ttn/chief/software/pmcalc/index.html>

- Fattori di emissioni elaborati nel «The National atmospheric emissions inventory of the United Kingdom» sono disponibili in:

<http://www.aeat.co.uk/netcen/airqual/naei/annreport/annrep99/naeiapp1.html> (aggiornamento in corso)

- I manuali «The Australian emission estimation technique manuals» sono disponibili in:

[http://www.npi.gov.au/handbooks/approved\\_handbooks/sector-manuals.html](http://www.npi.gov.au/handbooks/approved_handbooks/sector-manuals.html)

- Materiale su inventari delle emissioni può essere consultato in:

<http://www.oecd.org/env/>

<http://apli1.oecd.org/ehs/urchem.nsf/>

- Informazioni utili, in particolare per la produzione dei dati di emissione del PM10 possono essere trovate in:

<http://www.iiasa.ac.at/~rains/home.html>

#### *Calcolo e stima delle emissioni e dei trasferimenti fuori sito degli inquinanti in acqua*

Le informazioni e i riferimenti utili per il calcolo e la stima delle emissioni in acqua sono molto più scarse rispetto alle emissioni in aria. Si riporta un elenco di riferimenti internazionali dove trovare fattori di emissione e metodi per la stima delle emissioni:

- Informazioni generali sulle emissioni in acqua si possono trovare nel sito web di OSPAR- Commission for Protection of the Marine Environment of the North- East Atlantic (<http://www.ospar.org/>) in relazione al progetto «Harmonised Quantification and Reporting Procedures for Hazardous Substances (HARP)».

Le relative linee guida possono essere consultate da:

<http://www.sft.no/english/publikasjoner/kjemikalier/1789/ta1789.pdf>

- Estimation methods of Industrial Wastewater Pollution in the Meuse Basin, Comparison of approaches, LIFE study ENV/F/205, Agence de l'eau, RIZA, Landesumweltamt Nordrhein

Westfalia, Office International de l'eau, Ministere de la Region Walonne, Vlaamse Milieumaatschappij. August 1998, Agence de l'eau, Paris France.

[http://www.oieau.fr/life/summ\\_uk.pdf](http://www.oieau.fr/life/summ_uk.pdf)

- Dutch Notes on Monitoring of Emission to Water. Il documento tratta di aspetti correlati al monitoraggio delle emissioni in acqua per TWG Monitoring nell'ambito dell'IPPC, Institute for Inland Water Management and Waste Water Treatment/RIZA. February 2000, RIZA, Lelystad, The Netherlands.

### *Calcolo e stima dei trasferimenti fuori sito dei rifiuti*

In generale i dati relativi alla quantità di rifiuti trasferita fuori sito sono determinati attraverso misure di peso, nell'eventualità in cui si renda necessario ricavare l'informazione per mezzo di calcoli o stime si può far riferimento ai fattori di produzione dei rifiuti relativi alle diverse attività produttive e aggiornati dall'ISTAT.

### *Documenti BREF*

Considerando che le attività IPPC rappresentano una parte consistente delle attività di cui all'Allegato I del Regolamento E-PRTR, si raccomanda di consultare i documenti denominati BREF (Best available techniques REFerence documents) elaborati e revisionati periodicamente dall'Ufficio Europeo IPPC di Siviglia, in collaborazione con l'industria e organizzazioni ambientali governative e non governative di tutti gli Stati Membri. Tali documenti contengono informazioni sui processi e tecniche di produzione, livelli di emissione e misure e tecniche per la riduzione delle emissioni. Informazioni aggiornate sui Documenti BREF si possono trovare nel sito web dell'Ufficio Europeo IPPC:

<http://eippcb.jrc.es/reference/>

Sono inoltre disponibili in formato elettronico anche le linee guida italiane ai BREF (DM 31/01/2005 e DM 29/01/2007), scaricabili dal sito predisposto dalla Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale del MATTM:

[http://www.dsa.minambiente.it/aia/CD\\_Commissione\\_IPPC/CD\\_12-2-07/sommario.htm](http://www.dsa.minambiente.it/aia/CD_Commissione_IPPC/CD_12-2-07/sommario.htm)

## **2.4 LA DICHIARAZIONE PRTR: modalità di invio**

### *La procedura on-line per la dichiarazione*

Le informazioni raccolte in allineamento ai criteri descritti nelle presenti linee guida devono essere dichiarate attraverso una procedura informatica on-line.

La procedura e tutte le informazioni utili per l'uso della procedura stessa sono disponibili sul portale della dichiarazione:

<http://www.eprtr.it>

Informazioni e documentazione sono disponibili sul sito del registro:

<http://www.eper.sinanet.apat.it>

Dopo registrazione per ottenere le credenziali di accesso all'area riservata, i complessi PRTR dichiaranti potranno procedere alla compilazione della dichiarazione. A seguito di un controllo di conformità che la procedura effettuerà automaticamente, la dichiarazione dovrà essere firmata digitalmente con smart card e trasmessa automaticamente alle Autorità Competenti, che potranno, sempre attraverso la stessa procedura on-line, procedere alle operazioni di valutazione della qualità dei dati. Gli utenti riceveranno notifica per posta elettronica delle azioni effettuate sulle dichiarazioni presentate.

### 3. APPENDICI

**Tabella A1. Attività PRTR (Allegato I, Regolamento E-PRTR)**

Codice E-PRTR	Codice IPPC	Descrizione attività	Soglia di capacità
1.	1	Settore energetico	
a)	1.2	Raffinerie di petrolio e di gas	*
b)	1.4	Impianti di gassificazione e liquefazione	*
c)	1.1	Centrali termiche ed altri impianti di combustione	Potenza termica di 50 MW
d)	1.3	Cokerie	*
e)	-	Frantoi rotatori per il carbone	Capacità di 1 t/h
f)	-	Impianti per la produzione di prodotti a base di carbone e di combustibili solidi non fumogeni	*
2.	2	Produzione e trasformazione dei metalli	
a)	2.1	Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici (compresi i minerali solforati)	*
b)	2.2	Impianti per la produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la colata continua	Capacità di 2,5 t/h
c)	2.3	Impianti per la trasformazione dei metalli ferrosi mediante:	Capacità di 20 t/h di acciaio grezzo
		i) laminazione a caldo	Energia di 50 kJ per maglio e potenza calorifica superiore a 20 MW
		ii) forgiatura con magli	20 MW
		iii) applicazione di strati protettivi di metallo fuso	Capacità di trattamento di 2 t/h
d)	2.4	Fonderie di metalli ferrosi	Capacità di produzione di 20 t/giorno
e)	2.5	Impianti:	*
		i) per la produzione di metalli grezzi non ferrosi da minerali, concentrati o materie prime secondarie mediante processi metallurgici, chimici o elettrolitici;	Capacità di fusione di 4 t/giorno per il piombo e il cadmio o
		ii) per la fusione, comprese le leghe, di metalli non ferrosi, inclusi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia, ecc.)	di 20 t/giorno per tutti gli altri metalli
f)	2.6	Impianti per il trattamento superficiale di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici	Volume delle vasche di trattamento pari a 30 m <sup>3</sup>
3.		Industria mineraria	
a)	-	Coltivazione sotterranea e operazioni connesse	*
b)	-	Coltivazione a cielo aperto ed estrazione da una cava	Area effettivamente sottoposta ad operazione estrattiva pari a 25 ha
c)	3.1	Impianti per la produzione di:	
		(i) clinker (cemento) in forni rotativi	Capacità di produzione di 500 t/giorno
		(ii) calce viva in forni rotativi	Capacità di produzione di 50 t/giorno
		(iii) clinker (cemento) o calce viva in altri forni	Capacità di produzione di 50 t/giorno
d)	3.2	Impianti per la produzione di amianto e la fabbricazione di prodotti a base di amianto	*
e)	3.3	Impianti per la fabbricazione del vetro, comprese le fibre di vetro	Capacità di fusione di 20 t/giorno
f)	3.4	Impianti per la fusione di sostanze minerali, compresa la produzione di fibre minerali	Capacità di fusione di 20 t/giorno
g)	3.5	Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in	Capacità di produzione di 75

		particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane	t/giorno o capacità del forno pari a 4 m <sup>3</sup> e densità di carica per forno di 300 kg/m <sup>3</sup>
4.	4	Industria chimica	
a)	4.1	Impianti chimici per la produzione su scala industriale di prodotti chimici organici di base quali: i) idrocarburi semplici (lineari o ciclici, saturi o insaturi, alifatici o aromatici) ii) idrocarburi ossigenati, quali alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, acetati, eteri, perossidi, resine epossidiche iii) idrocarburi solforati iv) idrocarburi azotati, quali ammine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati v) idrocarburi fosforosi vi) idrocarburi alogenati vii) composti organometallici viii) materie plastiche di base (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa) ix) gomme sintetiche x) coloranti e pigmenti xi) tensioattivi e surfattanti	*
b)	4.2	Impianti chimici per la produzione su scala industriale di prodotti chimici inorganici di base quali: i) gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro di idrogeno, fluoro o fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti dello zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, cloruro di carbonile ii) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum, acidi solforosi iii) basi, quali idrossido di ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio iv) sali, quali cloruro d'ammonio, clorato di potassio, carbonato di potassio, carbonato di sodio, perborato, nitrato d'argento; v) metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici, quali carburo di calcio, silicio, carburo di silicio	*
c)	4.3	Impianti chimici per la produzione su scala industriale di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti)	*
d)	4.4	Impianti chimici per la produzione su scala industriale di prodotti fitosanitari di base e di biocidi	*
e)	4.5	Impianti che utilizzano un processo chimico o biologico per la fabbricazione su scala industriale di prodotti farmaceutici di base	*
f)	4.6	Impianti per la fabbricazione su scala industriale di esplosivi e prodotti pirotecnici	*
5.	5	Gestione dei rifiuti e delle acque reflue	
a)	5.1	Impianti per il recupero o lo smaltimento di rifiuti pericolosi	Ricezione di 10 t/giorno
b)	5.2	Impianti per l'incenerimento di rifiuti non pericolosi ai sensi della <u>direttiva 2000/76/CE</u> del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti (2)	Capacità di 3 t/h
c)	5.3	Impianti per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi	Capacità di produzione di 50 t/giorno
d)	5.4#	Discariche [escluse le discariche di rifiuti inerti e le discariche definitivamente chiuse prima del 16 luglio 2001 o per le quali sia terminata la fase di gestione successiva alla chiusura ritenuta necessaria dalle autorità competenti a norma dell' <u>articolo 13 della direttiva 1999/31/CE</u> del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti(3)] (3)	Ricezione di 10 t/giorno o capacità totale di 25.000 t
e)	6.5	Impianti per lo smaltimento o il recupero di carcasse e di residui di animali	Capacità di trattamento di 10 t/giorno
f)	-	Impianti di trattamento delle acque reflue urbane	Capacità di 100 000 abitanti equivalenti
g)	-	Impianti a gestione indipendente per il trattamento delle acque reflue industriali risultanti da una o più delle attività del presente allegato	Capacità di 10 000 m <sup>3</sup> /giorno (4)
6.	-	Produzione e lavorazione della carta e del legno	
a)	6.1a	Impianti industriali per la fabbricazione di pasta per carta a partire da legno o altre materie fibrose	*
b)	6.1b1	Impianti industriali per la fabbricazione di carta e cartone e altri prodotti primari del legno (come truciolati, pannelli di fibre e compensati)	Capacità di produzione di 20 t/giorno
c)	6.1b2	Impianti industriali per la conservazione del legno e dei prodotti del legno mediante sostanze chimiche	Capacità di produzione di 50 m <sup>3</sup> /giorno
7.	-	Allevamento intensivo e acquacoltura	
a)	6.6	Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o suini	i) 40 000 posti per il pollame ii) 2 000 posti per i suini da produzione (di oltre 30 kg)

b)	-	Acquacoltura intensiva	iii) 750 posti per le scrofe Capacità di produzione di 1.000 t/anno di pesci o molluschi
8.	-	Prodotti animali e vegetali del settore alimentare e delle bevande	
a)	6.4a	Macelli	Capacità di produzione di carcasse di 50 t/giorno
b)		Trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari e bevande a partire da:	
6.4b1	i)	materie prime animali (diverse dal latte)	Capacità di produzione di prodotti finiti di 75 t/giorno
6.4b2	ii)	materie prime vegetali	Capacità di produzione di prodotti finiti di 300 t/giorno (valore medio su base trimestrale)
c)	6.4c	Trattamento e trasformazione del latte	Capacità di ricezione di 200 t/giorno di latte (valore medio su base annuale)
9.	-	Altre attività	
a)	6.2	Impianti di pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o tintura di fibre o	Capacità di trattamento di 10 t/giorno
b)	6.3	Impianti per la concia delle pelli	Capacità di trattamento di 12 t/giorno di prodotti finiti
c)	6.7	Impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti mediante solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, rivestire, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare,	Capacità di consumo di solvente di 150 kg/h o 200 t/anno
d)	6.8	Impianti per la fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite artificiale mediante incenerimento o grafitizzazione	*
e)	-	Impianti per la costruzione e la verniciatura o la sverniciatura delle navi	Capacità di lavorare su navi di 100 m di lunghezza

L'asterisco (\*) indica che non esiste una soglia di capacità (tutti i complessi industriali sono soggetti agli obblighi di comunicazione)

(2) GU L 332 del 28.12.2000, pag. 91

(3) GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1 Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

(4) La soglia della capacità verrà sottoposta a revisione entro il 2010 al più tardi, alla luce dei risultati del primo ciclo di informazione

Il simbolo (#) indica che la corrispondenza proposta tra attività PRTR e IPPC non è perfetta. In generale, le attività PRTR risultano più ampie delle corrispondenti IPPC.

## Tabella A2. Inquinanti e soglie all'emissione in aria, acqua e suolo (da Allegato II, Regolamento E-PRTR).

N.	Numero CAS	Sostanza inquinante (1)	Soglia di emissione		
			Aria	Acqua	Suolo
1	74-82-8	Metano (CH <sub>4</sub> )	100 t/a	—	—
2	630-08-0	Monossido di carbonio (CO)	500 t/a	—	—
3	124-38-9	Biossido di carbonio (CO <sub>2</sub> )	100 000 t/a	—	—
4		Idrofluorocarburi (HFC) (3)	100 kg/a	—	—
5	10024-97-2	Ossido di azoto (N <sub>2</sub> O)	10 t/a	—	—
6	7664-41-7	Ammoniaca (NH <sub>3</sub> )	10 t/a	—	—
7		Composti organici volatili non metanici (COVNM)	100 t/a	—	—
8		Ossidi di azoto (NO <sub>x</sub> /NO <sub>2</sub> )	100 t/a	—	—
9		Perfluorocarburi (PFC) (4)	100 kg/a	—	—
10	2551-62-4	Esfluoruro di zolfo (SF <sub>6</sub> )	50 kg/a	—	—
11		Ossidi di zolfo (SO <sub>x</sub> /SO <sub>2</sub> )	150 t/a	—	—
12		Azoto totale	—	50 t/a	50 t/a
13		Fosforo totale	—	5 000 kg/a	5 000 kg/a
14		Idroclorofluorocarburi (HCFC) (5)	1 kg/a	—	—
15		Clorofluorocarburi (CFC) (6)	1 kg/a	—	—
16		Halon (7)	1 kg/a	—	—
17		Arsenico e composti (espressi come As) (8)	20 kg/a	5 kg/a	5 kg/a
18		Cadmio e composti (espressi come Cd) (8)	10 kg/a	5 kg/a	5 kg/a
19		Cromo e composti (espressi come Cr) (8)	100 kg/a	50 kg/a	50 kg/a
20		Rame e composti (espressi come Cu) (8)	100 kg/a	50 kg/a	50 kg/a
21		Mercurio e composti (espressi come Hg) (8)	10 kg/a	1 kg/a	1 kg/a
22		Nichel e composti (espressi come Ni) (8)	50 kg/a	20 kg/a	20 kg/a

23		Piombo e composti (espressi come Pb) (8)	200 kg/a	20 kg/a	20 kg/a
24		Zinco e composti (espressi come Zn) (8)	200 kg/a	100 kg/a	100 kg/a
25	15972-60-8	Alacloro	—	1 kg/a	1 kg/a
26	309-00-2	Aldrin	1 kg/a	1 kg/a	1 kg/a
27	1912-24-9	Atrazina	—	1 kg/a	1 kg/a
28	57-74-9	Clordano	1 kg/a	1 kg/a	1 kg/a
29	143-50-0	Clordecone	1 kg/a	1 kg/a	1 kg/a
30	470-90-6	Clorfenvinfos	—	1 kg/a	1 kg/a
31	85535-84-8	Cloroalcani, C <sub>10</sub> -C <sub>13</sub>	—	1 kg/a	1 kg/a
32	2921-88-2	Clorpirifos	—	1 kg/a	1 kg/a
33	50-29-3	DDT	1 kg/a	1 kg/a	1 kg/a
34	107-06-2	1,2-dicloroetano (EDC)	1 000 kg/a	10 kg/a	10 kg/a
35	75-09-2	Diclorometano (DCM)	1 000 kg/a	10 kg/a	10 kg/a
36	60-57-1	Dieldrin	1 kg/a	1 kg/a	1 kg/a
37	330-54-1	Diuron	—	1 kg/a	1 kg/a
38	115-29-7	Endosulfan	—	1 kg/a	1 kg/a
39	72-20-8	Endrin	1 kg/a	1 kg/a	1 kg/a
40		Composti organici alogenati (espressi come AOX) (9)	—	1 000 kg/a	1 000 kg/a
41	76-44-8	Eptacloro	1 kg/a	1 kg/a	1 kg/a
42	118-74-1	Esaclorobenzene (HCB)	10 kg/a	1 kg/a	1 kg/a
43	87-68-3	Esaclorobutadiene (HCBd)	—	1 kg/a	1 kg/a
44	608-73-1	1,2,3,4,5,6- esaclorocicloesano (HCH)	10 kg/a	1 kg/a	1 kg/a
45	58-89-9	Lindano	1 kg/a	1 kg/a	1 kg/a
46	2385-85-5	Mirex	1 kg/a	1 kg/a	1 kg/a
47		PCDD + PCDF (diossine + furani) (espresso come TEQ) (10)	0,1 g/a	0, 1 g/a	0, 1 g/a
48	608-93-5	Pentaclorobenzene	1 kg/a	1 kg/a	1 kg/a
49	87-86-5	Pentaclorofenolo (PCP)	10 kg/a	1 kg/a	1 kg/a
50	1336-36-3	Bifenili policlorurati (PCB)	0,1 kg/a	0,1 kg/a	0,1 kg/a
51	122-34-9	Simazina	—	1 kg/a	1 kg/a
52	127-18-4	Tetracloroetilene (PER)	2 000 kg/a	10 kg/a	—
53	56-23-5	Tetraclorometano (TCM)	100 kg/a	1 kg/a	—
54	12002-48-1	Triclorobenzeni (TCB) (tutti isomeri)	10 kg/a	1 kg/a	—
55	71-55-6	1,1,1-tricloroetano	100 kg/a	—	—
56	79-34-5	1,1,2,2-tetracloroetano	50 kg/a	—	—
57	79-01-6	Tricloroetilene	2 000 kg/a	10 kg/a	—
58	67-66-3	Triclorometano	500 kg/a	10 kg/a	—
59	8001-35-2	Toxafene	1 kg/a	1 kg/a	1 kg/a
60	75-01-4	Cloruro di vinile	1 000 kg/a	10 kg/a	10 kg/a
61	120-12-7	Antracene	50 kg/a	1 kg/a	1 kg/a
62	71-43-2	Benzene	1 000 kg/a	200 kg/a (espresso come BTEX) (11)	200 kg/a (espresso come BTEX) (11)
63		Eteri di difenile polibromurati (PBDE) (12)	—	1 kg/a	1 kg/a
64		Nonilfenolo ed etossilati di nonilfenolo (NP/NPE e sostanze connesse)	—	1 kg/a	1 kg/a
65	100-41-4	Etilbenzene	—	200 kg/a (espresso come BTEX) (11)	200 kg/a (espresso come BTEX) (11)
66	75-21-8	Ossido di etilene	1 000 kg/a	10 kg/a	10 kg/a
67	34123-59-6	Isoproturon	—	1 kg/a	1 kg/a
68	91-20-3	Naftalene	100 kg/a	10 kg/a	10 kg/a
69		Composti organostannici (espressi come Sn totale)	—	50 kg/a	50 kg/a
70	117-81-7	Ftalato di bis(2-etilsele) (DEHP)	10 kg/a	1 kg/a	1 kg/a
71	108-95-2	Fenoli (espressi come C totale) (13)	—	20 kg/a	20 kg/a
72		Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) (14)	50 kg/a	5 kg/a	5 kg/a
73	108-88-3	Toluene	—	200 kg/a (espresso come BTEX) (11)	200 kg/a (espresso come BTEX) (11)
74		Tributilstagno e composti (15)	—	1 kg/a	1 kg/a
75		Trifenilstagno e composti (16)	—	1 kg/a	1 kg/a
76		Carbonio organico totale (TOC) (espresso come C totale o COD/3)	—	50 t/a	—
77	1582-09-8	Trifluralin	—	1 kg/a	1 kg/a
78	1330-20-7	Xileni (17)	—	200 kg/a (espresso come BTEX) (11)	200 kg/a (espresso come BTEX) (11)
79		Cloruri (espressi come Cl totale)	—	2 000 t/a	2 000 t/a
80		Cloro e composti inorganici (espressi come HCl)	10 t/a	—	—
81	1332-21-4	Amianto	1 kg/a	1 kg/a	1 kg/a

82		Cianuri (espressi come CN totale)	—	50 kg/a	50 kg/a
83		Fluoruri (espressi come F totale)	—	2 000 kg/a	2 000 kg/a
84		Fluoro e composti inorganici (espressi come HF)	5 000 kg/a	—	—
85	74-90-8	Acido cianidrico (HCN)	200 kg/a	—	—
86		Particolato (PM <sub>10</sub> )	50 t/a	—	—
87	1806-26-4	Ottifenoli ed etossilati di ottifenolo	—	1 kg/a	—
88	206-44-0	Fluorantene	—	1 kg/a	—
89	465-73-6	Isodrin	—	1 kg/a	—
90	36355-1-8	Esabromobifenile	0,1 kg/a	0,1 kg/a	0,1 kg/a
91	191-24-2	Benzo(g, h, i)perilene	—	1 kg/a	—

(\*) Le emissioni di sostanze inquinanti che rientrano in varie posizioni devono essere comunicate per ogni posizione

(1) Se non altrimenti specificato, qualsiasi inquinante contenuto nell'allegato II sarà riferito in base alla massa totale di tale inquinante o, qualora l'inquinante sia un gruppo di sostanze, come la massa totale del gruppo.

(2) Il trattino (—) indica che il parametro e il comparto in questione non fanno scattare automaticamente l'obbligo di comunicazione dei dati.

(3) Massa totale di fluorocarburi idrogenati: la somma di HFC23, HFC32, HFC41, HFC4310mee, HFC125, HFC134, HFC134a, HFC152a, HFC143, HFC143a, HFC227ea, HFC236fa, HFC245ca, HFC365mfc.

(4) Massa totale di perfluorocarburi: somma di CF<sub>4</sub>, C<sub>2</sub>F<sub>6</sub>, C<sub>3</sub>F<sub>8</sub>, C<sub>4</sub>F<sub>10</sub>, c-C<sub>4</sub>F<sub>8</sub>, C<sub>5</sub>F<sub>12</sub>, C<sub>6</sub>F<sub>14</sub>.

(5) Massa totale di sostanze, compresi i loro isomeri, elencate nel gruppo VIII dell'*allegato I del regolamento (CE) n. 2037/2000* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (GU L 244 del 29.9.2000, pag. Regolamento modificato dal *regolamento (CE) n. 1804/2003* (GU L 265 del 16.10.2003, pag. ).

(6) Massa totale delle sostanze, compresi i loro isomeri, elencate nei gruppi I e II dell'*allegato I del regolamento (CE) n. 2037/2000*.

(7) Massa totale delle sostanze, compresi i loro isomeri, elencate nei gruppi III e IV dell'*allegato I del regolamento (CE) n. 2037/2000*.

(8) Tutti i metalli sono riferiti come la massa totale dell'elemento in tutte le forme chimiche presenti nell'emissione..

(9) Composti organici alogenati che possono essere assorbiti da carbonio attivato espresso come cloruro.

(10) Espresso in I-TEQ.

(11) Occorre comunicare i dati relativi alle singole sostanze inquinanti, se viene superata la soglia per i BTEX (parametro globale che fa riferimento a benzene, toluene, etilbenzene e xileni)..

(12) Massa totale dei seguenti difenileteri bromati: penta-BDE, octa-BDE e deca-BDE.

(13) Massa totale di fenoli e di semplici fenoli sostituiti, espressi come carbonio totale.

(14) In relazione agli idrocarburi policiclici aromatici (IPA), per la comunicazione dei dati sulle emissioni nell'aria vanno misurati il benzo(a)pirene (50-32-8), il benzo(b)fluorantene (205-99-2), il benzo(k)fluorantene (207-08-9) e l'indeno(1,2,3-cd)pirene (193-39-5) [ai sensi del *regolamento (CE) n. 850/2004* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 229 del 29.6.2004, pag. 5)].

(15) Massa totale dei composti di tributilstagno, espressa come massa di tributilstagno.

(16) Massa totale dei composti di trifenilstagno, espressa come massa di trifenilstagno.

(17) Massa totale di xilene (ortho-xilene, meta-xilene, para-xilene).

### Tabella A3. Sottoliste specifiche per settore: inquinanti in aria

[Scarica il file](#)

### Tabella A4. Sottoliste specifiche per settore: inquinanti nelle acque

[Scarica il file](#)

### Tabella A5. Elenco non esaustivo dei metodi analitici per la determinazione degli inquinanti nelle emissioni in aria e in acqua (da Documento di orientamento per l'attuazione del PRTR europeo).

N.	Numero CAS	Sostanza inquinante	Norma EN o ISO Emissione in aria (Abbreviazioni cfr. sotto)	Norma EN o ISO Emissione in acqua (Abbreviazioni cfr. sotto)
1	74-82-8	Metano (CH <sub>4</sub> )	Norma ISO in fase di preparazione nell'ambito del gruppo di lavoro ISO/TC 146/SC 1/ WG 22 (solo a titolo informativo)	—
2	630-08-0	Monossido di carbonio (CO)	EN 15058:2004 ISO 12039:2001	—

3	124-38-9	Biossido di carbonio (CO <sub>2</sub> )	ISO 12039:2001	—
4		Idrofluorocarburi (HFC)		—
5	10024-97-2	Ossido di azoto (N <sub>2</sub> O)	Norma ISO in fase di preparazione nell'ambito del gruppo di lavoro ISO/TC 146/SC 1/ WG 19 (solo a titolo informativo)	—
6	7664-41-7	Ammoniaca (NH <sub>3</sub> )		—
7		Composti organici volatili non metanici (COVNM)	EN 13649:2001	—
8		Ossidi di azoto (NO <sub>x</sub> /NO <sub>2</sub> )	EN 14792:2005 ISO 11564:1998 ISO 10849:1996	—
9		Perfluorocarburi (PFCs)		—
10	2551-62-4	Esaffluoruro di zolfo (SF <sub>6</sub> )		—
11		Ossidi di zolfo (SO <sub>x</sub> /SO <sub>2</sub> )	EN 14791:2005 ISO 7934:1989 ISO 7935:1992 ISO 11632:1998	—
12		Azoto totale	—	EN 12260:2003 EN ISO 11905-1:1998
13		Fosforo totale	—	EN ISO 15681-1:2004 EN ISO 15681-2:2004 EN ISO 11885:1997 EN ISO 6878:2004
14		Idroclorofluorocarburi (HCFC)		—
15		Clorofluorocarburi (CFC)		—
16		Halon		—
17		Arsenico e composti (espressi come As)	EN 14385:2004	EN ISO 11969:1996 EN 26595:1992
18		Cadmio e composti (espressi come Cd)	EN 14385:2004	EN ISO 5961:1995 EN ISO 11885:1997
19		Cromo e composti (espressi come Cr)	EN 14385:2004	EN 1233:1996 EN ISO 11885:1997
20		Rame e composti (espressi come Cu)	EN 14385:2004	EN ISO 11885:1997
21		Mercurio e composti (espressi come Hg)	EN 13211:2001 EN 14884:2005	EN 1483:1997 EN 12338:1998 EN 13506:2001 In base al livello di concentrazione
22		Nichel e composti (espressi come Ni)	EN 14385:2004	EN ISO 11885:1997
23		Piombo e composti (espressi come Pb)	EN 14385:2004	EN ISO 11885:1997
24		Zinco e composti (espressi come Zn)		EN ISO 11885:1997
25	15972-60-8	Alacloro	—	
26	309-00-2	Aldrin		EN ISO 6468:1996
27	1912-24-9	Atrazina	—	EN ISO 10695:2000
28	57-74-9	Clordano		
29	143-50-0	Clordecone		
30	470-90-6	Clorfenvinfos	—	
31	85535-84-8	Cloro-alcani, C <sub>10</sub> -C <sub>13</sub>	—	
32	2921-88-2	Clorpirifos	—	
33	50-29-3	DDT		EN ISO 6468:1996
34	107-06-2	1,2-dicloroetano		EN ISO 10301:1997

	(EDC)		EN ISO 15680:2003
35	75-09-2	Diclorometano (DCM)	EN ISO 10301:1997
			EN ISO 15680:2003
36	60-57-1	Dieldrin	EN ISO 6468:1996
37	330-54-1	Diuron	EN ISO 11369:1997
38	115-29-7	Endosulfan	EN ISO 6468:1996
39	72-20-8	Endrin	EN ISO 6468:1996
40		Composti organici alogenati (espressi come AOX)	EN ISO 9562:2004
41	76-44-8	Eptacloro	EN ISO 6468:1996
42	118-74-1	Esaclorobenzene (HCB)	EN ISO 6468:1996
43	87-68-3	Esaclorobutadiene (HCBd)	—
44	608-73-1	1,2,3,4,5, 6 -esaclorocicloesano (HCH)	EN ISO 6468:1996
45	58-89-9	Lindano	EN ISO 6468:1996
46	2385-85-5	Mirex	
47		PCDD +PCDF (diossine + furani) (espressi come TEQ)	da EN 1948-1 a - 3:2006 ISO 18073:2004
48	608-93-5	Pentaclorobenzene	EN ISO 6468:1996
49	87-86-5	Pentaclorofenolo (PCP)	
50	1336-36-3	Bifenili policlorurati (PCB)	(prCEN/TS 1948-4) solo a titolo informativo EN ISO 6468:1996
51	122-34-9	Simazina	EN ISO 11369:1997
			EN ISO 10695:2000
52	127-18-4	Tetracloroetilene	EN ISO 15680:2003
		(PER)	EN ISO 10301:1997
53	56-23-5	Tetraclorometano (TCM)	EN ISO 10301:1997
54	12002-48-1	Triclorobenzene (TCB) (tutti isomeri)	EN ISO 15680:2003
55	71-55-6	1,1,1-tricloroetano	—
56	79-34-5	1,1,2,2-tetracloroetano	—
57	79-01-6	Tricloroetilene	EN ISO 15680:2003
			EN ISO 10301:1997
58	67-66-3	Triclorometano	EN ISO 15680:2003
			EN ISO 10301:1997
59	8001-35-2	Toxafene	
60	75-01-4	Vinile cloruro	EN ISO 15680:2003
61	120-12-7	Antracene	EN ISO 17993:2003
62	71-43-2	Benzene	da ISO 11338-1 a - 2:2003 EN 13649:2001 ISO 11423-1:1997 ISO 11423-2:1997
			EN ISO 15680:2003
63		Eteri di difenile polibromurati (PBDE)	ISO/DIS 22032
64		Nonilfenolo ed etossilati di nonilfenolo (NP/NPE) e sostanze connesse	—
65	100-41-4	Etilbenzene	EN ISO 15680:2003
66	75-21-8	Ossido di etilene	
67	34123-59-6	Isoproturon	—
68	91-20-3	Naftalene	EN ISO 15680:2003
			EN ISO 17993:2003
69		Composti organostannici (espressi come Sn totale)	EN ISO 17353:2005

70	117-81-7	Ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP)		EN ISO 18856:2005
71	108-95-2	Fenoli (espressi come C totale)	—	ISO 18857-1:2005
72		Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	da ISO 11338-1 a - 2:2003	EN ISO 17993:2003 ISO 7981-1:2005 ISO 7981-2:2005
73	108-88-3	Toluene	—	EN ISO 15680:2003
74		Tributilstagno e composti	—	EN ISO 17353:2005
75		Trifenilstagno e composti	—	EN ISO 17353:2005
76		Carbonio organico totale (TOC) (espresso come C totale o COD/3)	—	EN 1484:1997
77	1582-09-8	Trifluralin	—	
78	1330-20-7	Xileni	—	EN ISO 15680:2003
79		Cloruri (espressi come Cl totale)	—	EN ISO 10304-1:1995 EN ISO 10304-2:1996 EN ISO 10304-4:1999 EN ISO 15682:2001
80		Cloro e composti inorganici (espressi come HCl)	da EN 1911-1 a - 3:2003	—
81	1332-21-4	Amianto	ISO 10397:1993	
82		Cianuri (espressi come CN totale)	—	EN ISO 14403:2002
83		Fluoruri (espressi come F totale)	—	EN ISO 10304-1:1995
84		Fluoro e composti inorganici (espressi come HF)	ISO/DIS 15713:2004	—
85	74-90-8	Acido cianidrico (HCN)		—
86		Particolato (PM10)	Norma ISO in fase di preparazione nell'ambito del gruppo di lavoro ISO/TC 146/SC 1/ WG 20 (disponibile come Bozza del Comitato CD 23210) (solo a titolo informativo)	—
87	1806-26-4	Ottilfenoli ed etossilati di ottilfenolo	—	
88	206-44-0	Fluorantene	da ISO 11338-1 a - 2:2003	EN ISO 17993:2003
89	465-73-6	Isodrin	—	
90	36355-1-8	Esabromobifenile		
91	191-24-2	Benzo(g, h, i)perilene	—	EN ISO 17993:2003

#### NORME GENERALI relative alle EMISSIONI in ARIA e/o in ACQUA

		Water sampling - Part 1 Guidance on the design of sampling programmes (Qualità dell'acqua. Campionamento - Parte 1 Guida alla definizione di programmi di campionamento)		EN ISO 5667-1 : 1996
G1		Water sampling - Part 10 Guidance on sampling waste water (Qualità dell'acqua. Campionamento - Parte 10 Guida al campionamento di acque reflue)		EN ISO 5667-10 : 1992
G2		Water sampling - Part 3 Guidance on the preservation and handling of samples (Qualità dell'acqua. - Campionamento - Parte 3 Guida per la conservazione ed il maneggiamento di campioni)		EN ISO 5667-3 : 1994
G3		Guide to analytical quality control for water analysis (Qualità dell'acqua - Guida al controllo della qualità analitica per l'analisi dell'acqua)		CEN/ISO TR 13530:1998
G4		Stationary source emission - Intralaboratory validation procedure for an alternative method compared to a	CEN/TS 14793	

	reference method (Emissione da fonte fissa - Procedimento di validazione intralaboratorio per un metodo alternativo confrontato con un metodo di riferimento)	
G5	General requirements for competence of testing and calibration laboratories (Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura)	EN ISO 17025 : 2005
G6	GUM = Guida all'espressione dell'incertezza di misura (1995)	
G7	pubblicata da BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP, OIML	CEN TS 13005 : 2000

#### Abbreviazioni:

EN Norma europea

CEN/TS

Specifica tecnica CEN

CEN/TR

Relazione tecnica CEN

ISO Norma internazionale

ISO/CD

Bozza del Comitato ISO

ISO/TS

Specifica tecnica ISO

ISO/TR

Relazione tecnica ISO

ISO/DIS

Bozza di norma ISO sottoposta ad indagine pubblica

ISO/FDIS

Bozza di norma ISO sottoposta a voto formale precedente l'adozione

PrXXX Progetto di norma (solo a titolo informativo)

<---> nessun obbligo di comunicazione dei dati ai sensi del PRTR europeo

## Titoli delle norme

### Norme EN (ISO)

EN 1233:1996: Water quality - Determination of chromium - Atomic absorption spectrometric methods (Qualità dell'acqua - Determinazione del cromo - Metodi per spettrometria di assorbimento atomico)

EN 1483:1997: Water quality - Determination of mercury (Qualità dell'acqua - Determinazione del mercurio)

EN 1484:1997: Water analysis - Guidelines for the determination of total organic carbon (TOC) and dissolved organic carbon (DOC) (Analisi dell'acqua - Linee guida per la determinazione del carbonio organico totale (TOC) e del carbonio organico disciolto (DOC))

EN 1911-1:1998: Stationary source emissions - Manual method of determination of HCl - Part 1: Sampling of gases (Emissioni da fonte fissa - Metodo manuale per la determinazione dell'HCl - Parte 1: Campionamento dei gas)

EN 1911-2:1998: Stationary source emissions - Manual method of determination of HCl - Part 2: Gaseous compounds absorption (Emissioni da fonte fissa - Metodo manuale per la determinazione dell'HCl - Parte 2: Assorbimento dei composti gassosi)

EN 1911-3:1998: Stationary source emissions - Manual method of determination of HCl - Part 3: Absorption solutions analysis and calculation (Emissioni da fonte fissa - Metodo manuale per la determinazione dell'HCl - Parte 3: Analisi delle soluzioni di assorbimento e calcoli)

EN 1948-1:2006: Stationary source emissions - Determination of the mass concentration of PCDDs/PCDFs and dioxin-like PCBs - Part 1: Sampling of PCDDs/PCDFs (Emissioni da fonte fissa - Determinazione della concentrazione in massa di PCDD/PCDF - Parte 1: Campionamento)

EN 1948-2:2006: Stationary source emissions - Determination of the mass concentration of PCDDs/PCDFs and dioxin-like PCBs - Part 2: Extraction and clean-up of PCDDs/PCDFs (Emissioni da fonte fissa - Determinazione della concentrazione in massa di PCDD/PCDF - Parte 2: Estrazione e purificazione)

EN 1948-3: Stationary source emissions - Determination of the mass concentration of PCDDs/PCDFs and dioxin-like PCBs - Part 3: Identification and quantification of PCDDs/PCDFs (Emissioni da fonte fissa - Determinazione della concentrazione in massa di PCDD/PCDF - Parte 3: Identificazione e quantificazione)

prCEN/TS 1948-4:xxxx: Stationary source emissions -- Determination of the mass concentration of PCDD/PCDF and dioxin-like PCBs - Part 4: Sampling and analysis of dioxin-like PCBs (Emissioni da fonte fissa - Determinazione della concentrazione in massa di PCDD/PCDF - Parte 4: Campionamento e analisi)

EN 12260:2003: Water quality - Determination of nitrogen - Determination of bound nitrogen (TN<sub>b</sub>), following oxidation to nitrogen oxides (Qualità dell'acqua - Determinazione dell'azoto - Determinazione dell'azoto legato (TN<sub>b</sub>) dopo ossidazione a ossidi di azoto)

EN 12338:1998: Water quality - Determination of mercury - Methods after enrichment by amalgamation (Qualità dell'acqua - Determinazione del mercurio - Metodi di arricchimento per amalgamazione)

ENV 13005:1999: Guide to the expression of uncertainty in measurement (Guida all'espressione dell'incertezza di misura)

EN 13211:2001: Air quality - Stationary source emissions - Manual method of determination of the concentration of total mercury (Qualità dell'aria - Emissioni da sorgente fissa - Metodo manuale per la determinazione della concentrazione di mercurio totale)

EN 13506:2001: Water quality - Determination of mercury by atomic fluorescence spectrometry (Qualità dell'acqua - Determinazione del mercurio mediante spettrometria a fluorescenza atomica)

EN 13649:2001: Stationary source emissions - Determination of the mass concentration of individual gaseous organic compounds - Activated carbon and solvent desorption method (Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di singoli composti organici in forma gassosa - Metodo mediante carboni attivi e desorbimento con solvente)

EN 14385:2004: Stationary source emissions - Determination of the total emission of As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl and V (Emissioni da sorgente fissa - Determinazione dell'emissione totale di As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl e V)

EN 14791:2005: Stationary source emissions - Determination of mass concentration of sulphur dioxide - Reference method (Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di diossido di zolfo - Metodo di riferimento)

EN 14792:2005: Stationary source emissions - Determination of mass concentration of nitrogen oxides (NO<sub>2</sub>) - Reference method: chemiluminescence (Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di ossidi di azoto (NO<sub>x</sub>) - Metodo di riferimento: Chemiluminescenza)

CEN/TS 14793:2005: Stationary source emission - Intralaboratory validation procedure for an alternative method compared to a reference method (Emissione da sorgente fissa - Procedimento di validazione intralaboratorio per un metodo alternativo confrontato con un metodo di riferimento)

EN 14884:2005: Air quality - Stationary source emissions - Determination of total mercury: Automated measuring systems (Qualità dell'aria - Emissioni da sorgente fissa - Determinazione del mercurio totale: sistemi di misurazione automatici)

EN 15058:2004: Stationary source emissions - Reference method for the determination of carbon monoxide in emission by means of the non-dispersive infrared method (Emissione da sorgente fissa - Metodo di riferimento per la determinazione di monossido di carbonio in emissione mediante metodo a infrarossi non dispersivo)

EN 26595:1992/AC:1992: Water quality; determination of total arsenic; silver diethyldithiocarbamate spectrophotometric method (ISO 6595:1982) (Qualità dell'acqua. Determinazione dell'arsenico totale. Metodo spettrofotometrico al dietilditiocarbammato d'argento (ISO 6595:1982))

EN ISO 5667-1:2005: Water quality - Sampling - Part 1: Guidance on the design of sampling programmes and sampling techniques (revision of ISO 5667-1:1980 and ISO 5667-2:1991) (Qualità dell'acqua - Campionamento - Parte 1: Guida alla definizione di programmi e tecniche di campionamento (revisione delle norme ISO 5667-1:1980 e ISO 5667-2:1991))

EN ISO 5667-3:2003: Water quality - Sampling - Part 3: Guidance on the preservation and handling of water samples (Qualità dell'acqua - Campionamento - Parte 3: Guida per la conservazione ed il maneggiamento di campioni)

EN ISO 5667-10:1992: Water quality; sampling; part 10: guidance on sampling of waste waters (Qualità dell'acqua - Campionamento - Parte 10: Guida per il campionamento delle acque reflue)

EN ISO 5961:1995: Water quality - Determination of cadmium by atomic absorption spectrometry (Qualità dell'acqua - Determinazione del cadmio per spettrometria di assorbimento atomico)

EN ISO 6468:1996: Water quality - Determination of certain organochlorine insecticides, polychlorinated biphenyls and chlorobenzenes - Gas-chromatographic method after liquid-liquid extraction (Qualità dell'acqua - Determinazione di certi insetticidi organoclorurati, policlorodifenili e clorobenzeni - Metodo gascromatografico dopo estrazione liquido-liquido)

EN ISO 6878:2004: Water quality - Determination of phosphorus - Ammonium molybdate spectrometric method (Qualità dell'acqua - Determinazione del fosforo - Metodo spettrometrico all'ammonio molibdato)

EN ISO 9562:2004: Water quality - Determination of adsorbable organically bound halogens (AOX) (Qualità dell'acqua - Determinazione di alogeni di composti organoalogenati adsorbibili (AOX))

EN ISO 10301:1997: Water quality - Determination of highly volatile halogenated hydrocarbons - Gas-chromatographic methods (Qualità dell'acqua - Determinazione degli idrocarburi alogenati molto volatili - Metodi gascromatografici)

EN ISO 10304-1:1995: Water quality - Determination of dissolved fluoride, chloride, nitrite, orthophosphate, bromide, nitrate and sulfate ions, using liquid chromatography of ions - Part 1: Method for water with low contamination (Qualità dell'acqua. Determinazione di ioni fluoruro, cloruro, nitrito, ortofosfato, bromuro, nitrato e solfato disciolti, per cromatografia ionica in fase liquida - Parte 1: Metodo per acque a basso grado di contaminazione)

EN ISO 10304-2:1996: Water quality - Determination of dissolved anions by liquid chromatography of ions - Part 2: Determination of bromide, chloride, nitrate, nitrite, orthophosphate and sulfate in waste water (Qualità dell'acqua - Determinazione di anioni disciolti per cromatografia ionica in fase liquida - Parte 2: Determinazione di bromuro, cloruro, nitrato, nitrito, ortofosfato e solfato in acque di scarico)

EN ISO 10304-4:1999: Water quality - Determination of dissolved anions by liquid chromatography of ions - Part 4: Determination of chlorate, chloride and chlorite in water with low contamination (Qualità dell'acqua - Determinazione di anioni disciolti per cromatografia ionica in fase liquida - Parte 4: Determinazione di clorati, cloruri e cloriti in acqua a basso livello di contaminazione)

EN ISO 10695:2000: Water quality - Determination of selected organic nitrogen and phosphorus compounds - Gas chromatographic methods (Qualità dell'acqua - Determinazione di composti di azoto e fosforo selezionati - Metodo gascromatografico)

EN ISO 11369:1997: Water quality - Determination of selected plant treatment agents - Method using high performance liquid chromatography with UV detection after solid-liquid extraction (Qualità dell'acqua - determinazione di alcuni agenti di trattamento delle piante - Metodo per cromatografia in fase liquida ad alta prestazione con rivelatore UV dopo estrazione solido-liquido)

EN ISO 11885:1997: Water quality - Determination of 33 elements by inductively coupled plasma atomic emission spectroscopy (Determinazione di 33 elementi mediante spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato)

induttivamente)

EN ISO 11905-1:1998: Water quality - Determination of nitrogen - Part 1: Method using oxidative digestion with peroxodisulfate (Qualità dell'acqua - Determinazione dell'azoto - Parte 1: Metodo per digestione ossidativa con perossidisolfo)

EN ISO 11969:1996: Water quality - Determination of arsenic - Atomic absorption spectrometric method (hydride technique) (Qualità dell'acqua - Determinazione dell'arsenico - Metodo per spettrometria di assorbimento atomico (tecnica degli idruri))

ENV/ISO 13530:1998: Water quality - Guide to analytical quality control for water analysis (Qualità dell'acqua - Guida al controllo della qualità analitica per l'analisi dell'acqua)

EN ISO 14403:2002: Water quality - Determination of total cyanide and free cyanide by continuous flow analysis (Qualità dell'acqua - Determinazione dei cianuri totali e dei cianuri liberi mediante analisi in flusso continuo)

EN ISO 15680:2003: Water quality - Gas-chromatographic determination of a number of monocyclic aromatic hydrocarbons, naphthalene and several chlorinated compounds using purge-and-trap and thermal desorption (Qualità dell'acqua - Determinazione gascromatografica in un certo numero di idrocarburi aromatici monociclici, naftalene e diversi composti clorurati, mediante estrazione ed intrappolamento e desorbimento termico)

EN ISO 15681-1:2004: Water quality - Determination of orthophosphate and total phosphorus contents by flow analysis (FIA and CFA) - Part 1: Method by flow injection analysis (FIA) (Qualità dell'acqua - Determinazione delle concentrazioni di ortofosfato e fosforo totale mediante analisi in flusso (FIA e CFA) - Parte 1: Metodo mediante analisi per iniezione in flusso (FIA))

EN ISO 15681-2:2004: Water quality - Determination of orthophosphate and total phosphorus contents by flow analysis (FIA and CFA) - Part 2: Method by continuous flow analysis (CFA) (Qualità dell'acqua - Determinazione delle concentrazioni di ortofosfato e fosforo totale mediante analisi in flusso (FIA e CFA) - Parte 2: Metodo mediante analisi in flusso continuo (CFA))

EN ISO 15682:2001: Water quality - Determination of chloride by flow analysis (CFA and FIA) and photometric or potentiometric detection (Qualità dell'acqua - Determinazione del cloruro mediante analisi in flusso (CFA e FIA) e rivelazione fotometrica o potenziometrica)

EN ISO/IEC 17025:2005: General requirements for the competence of testing and calibration laboratories (Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura)

EN ISO 17353:2005: Water quality - Determination of selected organotin compounds - Gas chromatographic method (Qualità dell'acqua - Determinazione di composti organici dello stagno, selezionati - Metodo gascromatografico)

EN ISO 17993:2003: Water quality - Determination of 15 polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) in water by HPLC with fluorescence detection after liquid-liquid extraction (Qualità dell'acqua - Determinazione di 15 idrocarburi aromatici policiclici (IPA) in acqua mediante cromatografia ad alta risoluzione (HPLC) con rivelazione a fluorescenza, dopo estrazione liquido/liquido)

EN ISO 18856:2005: Water quality - Determination of selected phthalates using gas chromatography/mass spectrometry (Qualità dell'acqua - Determinazione di alcuni ftalati usando la gascromatografia/spettrometria di massa)

Norme ISO

ISO 7934:1989: Stationary source emissions - Determination of the mass concentration of sulfur dioxide, hydrogen peroxide/bariumperchlorate/Thorin method (Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di diossido di zolfo, perossido di azoto/ perclorato di bario/ Metodo Thorin)

ISO 7935:1992: Stationary source emissions; determination of the mass concentration of sulfur dioxide; performance characteristics of automated measuring methods (Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di diossido di zolfo; caratteristiche di prestazione dei metodi di misurazione automatici)

ISO 7981-1:2005: Water quality - Determination of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) - Part 1: Determination of six PAH by high-performance thin-layer chromatography with fluorescence detection after liquid-liquid extraction (Qualità dell'acqua - Determinazione di idrocarburi aromatici policiclici (IAP) - Parte 1: Determinazione di sei IAP mediante cromatografia ad alta risoluzione (HPLC) con rivelazione a fluorescenza, dopo estrazione liquido/liquido)

ISO 7981-2:2005: Water quality - Determination of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) - Part 2: Determination of six PAH by high-performance liquid chromatography with fluorescence detection after liquid-liquid extraction (Qualità dell'acqua - Determinazione di idrocarburi aromatici policiclici (IAP) - Parte 2: Determinazione di sei IAP mediante cromatografia ad alta risoluzione (HPLC) con rivelazione a fluorescenza, dopo estrazione liquido/liquido)

ISO 10397:1993: Stationary source emissions; determination of asbestos plant emissions; method by fibre count measurement (Emissioni da sorgente fissa - Determinazione delle emissioni da opere di amianto - Metodo di misurazione mediante conteggio delle fibre)

ISO 10849:1996: Stationary source emissions - Determination of the mass concentration of nitrogen oxides - Performance characteristics of automated measuring systems (Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di ossidi di azoto - Caratteristiche di prestazione dei sistemi di misurazione automatici)

ISO 11338-1:2003: Stationary source emissions - Determination of gas and particle-phase polycyclic aromatic hydrocarbons - Part 1: Sampling (Emissioni da sorgente fissa - Determinazione di gas e idrocarburi aromatici policiclici in fase particolato - Parte 1: Campionamento)

ISO 11338-2:2003: Stationary source emissions - Determination of gas and particle-phase polycyclic aromatic hydrocarbons - Part 2: Sample preparation, clean-up and determination (Emissioni da sorgente fissa - Determinazione di gas e idrocarburi aromatici policiclici in fase particolato - Parte 2: Preparazione dei campioni, purificazione e determinazione)

ISO 11423-1:1997: Water quality - Determination of benzene and some derivatives - Part 1: Head-space gas chromatographic method (Qualità dell'acqua - Determinazione del benzene e alcuni derivati - Parte 1: metodo gas cromatografico head space)

ISO 11423-2:1997: Water quality - Determination of benzene and some derivatives - Part 2: Method using extraction and gas chromatography (Qualità dell'acqua - Determinazione del benzene e alcuni derivati - Parte 2: metodo che

utilizza l'estrazione e la gas cromatografia)

ISO 11564:1998: Stationary source emissions - Determination of the mass concentration of nitrogen oxides - Naphthylethylenediamine photometric method (Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di ossidi di azoto - Metodo fotometrico alla naftiletilendiamina)

ISO 11632:1998: Stationary source emissions - Determination of mass concentration of sulfur dioxide - Ion chromatography method (Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di diossido di zolfo - Metodo della cromatografia ionica)

ISO 12039:2001: Stationary source emissions - Determination of carbon monoxide, carbon dioxide and oxygen - Performance characteristics and calibration of automated measuring systems (Emissioni da sorgente fissa - Determinazione di monossido di carbonio, biossido di carbonio e ossigeno - Caratteristiche di prestazione e taratura dei sistemi di misurazione automatici)

ISO/FDIS 15713:2006: Stationary source emissions - Sampling and determination of gaseous fluoride content (Emissioni da sorgente fissa - Campionamento e determinazione del tenore di fluoruro gassoso)

ISO 18073:2004: Water quality - Determination of tetra- to octa-chlorinated dioxins and furans - Method using isotope dilution HRGC/HRMS (Qualità delle acque - Determinazione di diossine e furani da tetra a octa clorati - Metodo di diluizione isotopica)

ISO 18857-1:2005: Water quality - Determination of selected alkylphenols - Part 1: Method for non-filtered samples using liquid-liquid extraction and gas chromatography with mass selective detection (Qualità dell'acqua - Determinazione di alchilfenoli selezionati - Parte 1: Metodo per campioni non filtrati che utilizza estrazione liquido-liquido e gas cromatografia con rivelazione selettiva di massa)

ISO/DIS 22032:2004: Water quality - Determination of selected polybrominated diphenyl ethers in sediment and sewage sludge - Method using extraction and gas chromatography/mass spectrometry (Qualità dell'acqua - Determinazione di eteri di difenile polibromurato nei sedimenti di fanghi di depurazione - Metodo che utilizza estrazione e gas cromatografia/ spettrometria di massa)

ISO/CD 23210:2005: Stationary source emissions - Determination of low PM10/PM2,5 mass concentration in flue gas by use of impactors (Emissioni da sorgente fissa - Determinazione di basse concentrazioni di massa di PM10/PM2,5 in gas di combustione mediante l'utilizzo di dispositivi ad urto)

## GLOSSARIO

**Complesso PRTR:** Struttura industriale o più genericamente produttiva costituita da uno o più impianti nello stesso sito, gestiti dalla stessa persona fisica o giuridica, in cui si svolgono una o più delle attività elencate nell'allegato I del Regolamento E-PRTR.

**Sito:** Sede geografica del complesso.

**Impianto:** Unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell'allegato I del Regolamento E-PRTR, e altre attività direttamente associate che hanno un collegamento tecnico con le attività svolte in tale sito e possano incidere sulle emissioni e sull'inquinamento.

**Sostanze:** gli elementi chimici e i loro composti, ad eccezione delle sostanze radioattive.

**Sostanza inquinante:** qualsiasi sostanza o gruppo di sostanze potenzialmente nocive per l'ambiente o la salute umana a causa delle loro proprietà e della loro introduzione nell'ambiente.

**Emissione:** Qualsiasi introduzione di sostanze inquinanti nell'ambiente in seguito a qualsiasi attività umana, volontaria o involontaria, abituale o straordinaria, compresi il versamento, l'emissione, lo scarico, l'iniezione, lo smaltimento o la messa in discarica o attraverso reti fognarie non attrezzate per il trattamento finale delle acque reflue.

**Emissione convogliata:** Emissione di inquinanti nell'ambiente, convogliata attraverso un qualsiasi tipo di condotta, come per esempio un camino o una fognatura, indipendentemente dalla forma della sezione trasversale della condotta.

**Emissione diffusa:** Deriva dal contatto diretto di sostanze volatili o pulverulente con l'ambiente durante le normali condizioni di esercizio. Può dipendere dalla progettazione delle strutture, dalle

condizioni di esercizio, dal tipo di esercizio o da un graduale rilascio verso altri mezzi. In generale, comprende l'emissione fuggitiva.

**Emissione fuggitiva:** E' il risultato di una progressiva perdita di tenuta di un elemento di una attrezzatura progettata per contenere un fluido (gas o liquido). E' per esempio il caso delle perdite da una flangia o da una pompa o dalle strutture di stoccaggio di prodotti gassosi o liquidi, causate da una variazione di pressione.

**Emissione eccezionale:** E' determinata da un evento che non rientra nelle normali condizioni di esercizio e può essere caratterizzata da prevedibilità o imprevedibilità. Per esempio la variazione casuale della carica in ingresso, il malfunzionamento delle unità di trattamento possono dare luogo a emissioni eccezionali non prevedibili; le fasi di start-up e chiusura, le fermate temporanee, il bypass di unità di trattamento in avaria, possono dare luogo a emissioni eccezionali prevedibili.

**Emissione accidentale:** E' conseguente al verificarsi di incidenti. Tipicamente è caratterizzata da conseguenze di tipo ambientale, economico e sulla salute umana.

**Trasferimento fuori sito:** Spostamento oltre i confini di un complesso produttivo di rifiuti destinati al recupero o allo smaltimento e di sostanze inquinanti contenute in acque reflue destinate al trattamento in un impianto esterno.

**NACE:** (National Classification of Economic Activities). La nomenclatura NACE è la classificazione standard europea delle attività economiche.

**NOSE-P:** (Nomenclature Of Sources of Emission). La nomenclatura NOSE o NOSE-P è la classificazione standard europea delle fonti di emissione. Manual: NOSE Nomenclature for sources of emissions, 8D, Luxembourg 25 May 1998, Eurostat.

(4) Il valore soglia si riferisce alla capacità massima produttiva di progetto che è costante nel tempo (finché non vengono fatte delle modifiche), e non alle quantità prodotte che variano nel tempo e che sono generalmente inferiori alla suddetta capacità di progetto.

(5) Per semplicità li chiameremo inquinanti anche se vi sono compresi gruppi di inquinanti e parametri come il COD.

(6) Per brevità li chiameremo inquinanti anche se l'elenco di tabella A2 comprende anche gruppi di inquinanti e parametri come il COD.